

Comune

BORGIO VAL DI TARO

Provincia

PARMA

Titolo del progetto

Nuovo impianto di cogenerazione (motore a combustione interna) alimentato a gas metano di rete avente capacità di generazione elettrica di 3,354 MWe e potenza termica introdotta di circa 7,520 MWt da ubicarsi presso lo stabilimento Laminam S.p.A. Via Primo Brindani 1, Borgo Val di Taro (PR) a servizio dello stabilimento stesso e modifiche all'assetto produttivo.

PAUR art. 27 bis D.Lgs. 152/2006

Cod. commessa

25P004191

25P004192

Livello di progettazione

Numero elaborato

SIA.01

Titolo elaborato

Studio Impatto Ambientale: introduzione e quadro programmatico

Scala

Percorso file

00	Nov. 2025	Emissione	Ing. Luigi Settembrini	Ing. Matteo Cantagalli
Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Approvato

Committente

Laminam S.p.A.

Via Ghiarola Nuova 258

41042 Fiorano Modenese (MO)

C.F. e P.IVA 01969990355



CPL CONCORDIA Soc. Coop.

Via Grandi 39

41033 Concordia (MO)

C.F. e P.IVA 00154950364



CPL Concordia

ENERGIA CHE MIGLIORA LA VITA

Redatto



Area consulting

Alfa Solutions S.p.A.

V.le delle Officine

Meccaniche Reggiane 1/D

42124 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522 550905

Fax 0522 550987

Direttore tecnico:

Ing. Matteo Cantagalli

Valutazioni ambientali:

Ing. Luigi Settembrini

Dott. Stefano Nicolosi



Indice

1	INTRODUZIONE	3
2	INQUADRAMENTO NORMATIVO	5
3	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	7
4	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	11
4.1	Piano Territoriale Regionale (P.T.R.).....	11
4.2	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.).....	11
4.3	Piano Regolatore Generale (P.R.G.).....	23
4.4	Pianificazione di settore	28
4.5	Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.).....	28
4.6	Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)	30
4.7	Piano Aria Integrato Nazionale (P.A.I.R. 2030)	35
4.8	Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia Romagna.....	42
4.9	Il Piano Energetico Regionale	45
4.10	Piano Regionale di gestione rifiuti e per Bonifica siti contaminati (PRRB) ...	47
4.11	Sistema delle aree protette	48

1 INTRODUZIONE

Il presente elaborato rappresenta il Quadro di Riferimento Programmatico l’introduzione allo Studio di Impatto Ambientale (SIA) presentato nell’ambito del procedimento di VIA-PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) avviato ai sensi dell’art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 nonché ai sensi degli art. da 12 a 21 della LR n. 4/2018, per il progetto “Nuovo impianto di cogenerazione (motore a combustione interna) alimentato a gas metano di rete avente capacità di generazione elettrica di 3,354 MWe e potenza termica introdotta di circa 7,520 MWt da ubicarsi presso lo stabilimento Laminam S.p.A. Via Primo Brindani 1, Borgo Val di Taro (PR) a servizio dello stabilimento stesso e modifiche all’assetto produttivo”.

Sinteticamente, l’iniziativa in esame riguarda principalmente la realizzazione di un nuovo impianto di cogenerazione alimentato a gas metano di rete, il quale si inserisce in un più ampio programma di **riorganizzazione e ottimizzazione energetico-produttiva** dello stabilimento ceramico, che comprende:

- la **realizzazione del nuovo impianto di cogenerazione** (in capo al soggetto ESCO) in area dedicata, con recupero termico destinato al preriscaldamento dell’aria di alimentazione degli atomizzatori nonché al recupero termico per preriscaldamento della barbotina e delle linee di essiccazione;
- la **razionalizzazione dei sistemi termici ed elettrici interni** per consentire l’integrazione delle utenze con l’energia fornita dal cogeneratore e la riduzione dei consumi di gas naturale dei bruciatori esistenti;
- la **riconfigurazione parziale delle linee produttive** e dei circuiti ausiliari per l’efficientamento dei processi di atomizzazione e cottura;
- il conseguente **aggiornamento dell’assetto autorizzativo** dello stabilimento, con inserimento del nuovo punto di emissione E1, in capo a CPL Concordia Soc. Coop., nonché la revisione dei bilanci energetici e ambientali complessivi.

Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in esame è cointestato alle società Laminam S.p.A. e CPL Concordia Soc. Coop., in qualità di:

- **Laminam S.p.A.** soggetto gestore dello stabilimento produttivo ceramico ubicato in Via Primo Brindani, 1 nel Comune di Borgo Val di Taro, installazione ai sensi dell’art. 4 e dell’Allegato VIII, Parte II del D.Lgs. 152/2006, categoria 3.5 – Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (capacità >75 t/giorno), ed è disciplinato dall’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da Arpa – SAC di Parma nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) approvato con Determinazione n. DET-AMB-2019-5172 dell’11/11/2019 e recepito con D.G.R. n. 2263 del 22/11/2019.
- **Concordia Soc. coop.**, realtà ESCO proprietaria e gestore del futuro impianto di cogenerazione da ubicarsi in area dedicata, resa disponibile per effetto di un contratto di sub-locazione da Laminam S.p.A. L’impianto di cogenerazione fornirà energia elettrica e termica allo stabilimento ceramico; tale circostanza verifica la presenza di attività tecnicamente connessa ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera i-quater del D.Lgs. 152/2006

(definizione di attività “tecnicamente connessa”). Per tale motivo il soggetto CPL Concordia soc. coop. diverrà titolare di una sua Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il percorso autorizzativo, condotto nell’ambito dell’art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (PAUR), per l’approvazione del progetto in esame prevede l’assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale, la quale sostituisce e ricomprende ogni atto, autorizzazione, concessione, nulla osta, parere ed atto di assenso comunque denominato, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione delle opere.

Nel dettaglio, la Regione Emilia-Romagna ha emanato la L.R. 20 aprile 2018, n. 4, quale normativa di riferimento, in ambito regionale, in materia di Valutazione d’Impatto Ambientale, che ha recepito integralmente i contenuti del D.lgs 152/06, abrogando la precedente LR 9/99 e, ha introdotto il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).

Il PAUR è disciplinato agli articoli da 15 a 21 della LR n. 4/2018 e dall’art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e comprende, oltre al Provvedimento di VIA, il rilascio dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza dei servizi meglio esplicitati nella tabella sottostante.

Il progetto in esame ricade nella categoria di cui al punto B.2.60 della L.R. 4/2018: *“modifica o estensione di progetti di cui all’allegato A.2 o B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente”* e nello specifico riguarda una modifica dell’attività prevista alla categoria B.2.26 (*“Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, grès e porcellane, di capacità superiore a 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con una densità di colata per forno superiore a 300 chilogrammo per metro cubo;”*), corrispondente alla medesima casistica prevista al punto 3.m di cui all’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

Nell’assunzione di impianto tecnicamente connesso all’installazione principale (vale a dire al processo ceramico), il nuovo impianto di cogenerazione si qualifica esso stesso, nell’ottica di Valutazione cointestata, come *“modifica o estensione di progetti di cui all’allegato A.2 o B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione [...]”*.

L’istanza in esame presentata nei termini di una “VIA Volontaria” ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L.R. 4/2018.

Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – PAUR avviato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 27bis, ricomprende i seguenti atti/autorizzazioni:

	ATTO/PARERE/NULLA OSTA/CONCESSIONE	PROPONENTE	ENTE DI COMPETENZA
1	PROVVEDIMENTO DI VIA art. 23 D.Lgs. 152/2006	LAMINAM S.p.A. CPL CONCORDIA Soc. Coop.	ARPAE SAC PARMA
1	MODIFICA SOSTANZIALE DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (L.R. 21/2004)	LAMINAM S.p.A.	ARPAE SAC PARMA
2	DOMANDA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (L.R. 21/2004)	CPL CONCORDIA Soc. Coop.	ARPAE SAC PARMA
3	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA IN ASSETTO COGENERATIVO ALIMENTATO DA FONTI CONVENZIONALI (D.LGS. 115/2008)	CPL CONCORDIA Soc. Coop.	ARPAE SAC PARMA

4	RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE	CPL CONCORDIA Soc. Coop.	COMUNE DI BORGO VAL DI TARO
5	ISTANZA VALUTAZIONE PROGETTO CPI	LAMINAM S.p.A. CPL CONCORDIA Soc. Coop.	COMANDO PROV.LE VVF PARMA
6	ALLACCIAMENTO E-DISTRIBUZIONE	CPL CONCORDIA Soc. Coop.	E-DISTRIBUZIONE
7	SCREENING DI INCIDENZA (LIVELLO 1)	LAMINAM S.p.A. CPL CONCORDIA Soc. Coop.	AUTORITÀ VINCA - Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale

Lo Studio di Impatto Ambientale è redatto in conformità ai contenuti previsti nell’Allegato VII (Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all’art. 22) della Parte II del D.Lgs. 152/2006.

Il SIA si compone di tre macro-capitoli suddivisi, nel presente Studio di Impatto Ambientale, in tre distinti volumi:

- Quadro di riferimento programmatico – Elaborato SIA.01
- Quadro di riferimento progettuale – Elaborato SIA.02
- Quadro di riferimento ambientale – Elaborato SIA.03

Oltre a questi, lo Studio di Impatto Ambientale si completa con:

- SIA.04 – Sintesi non tecnica
- SIA.05 – Previsione di impatto acustico
- SIA.06 – Studio di dispersione inquinanti atmosferici
- SIA.07 - Relazione di compatibilità idraulica
- SIA.07 - Screening di VINCA - Format proponente

3 **INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

Lo stabilimento Laminam è situato in Via Primo Brindani n. 1, nel Comune di Borgo Val di Taro (PR), all'interno dell'area industriale posta a est del centro abitato. Il fiume Taro scorre a circa 120 m a nord del sito.

Le coordinate dell'intervento sono:

Coordinate UTM 32:
X = 567,378
Y = 931,861

Si riportano nel seguito alcuni stralci di inquadramento geo-cartografici relativi al suddetto ambito.

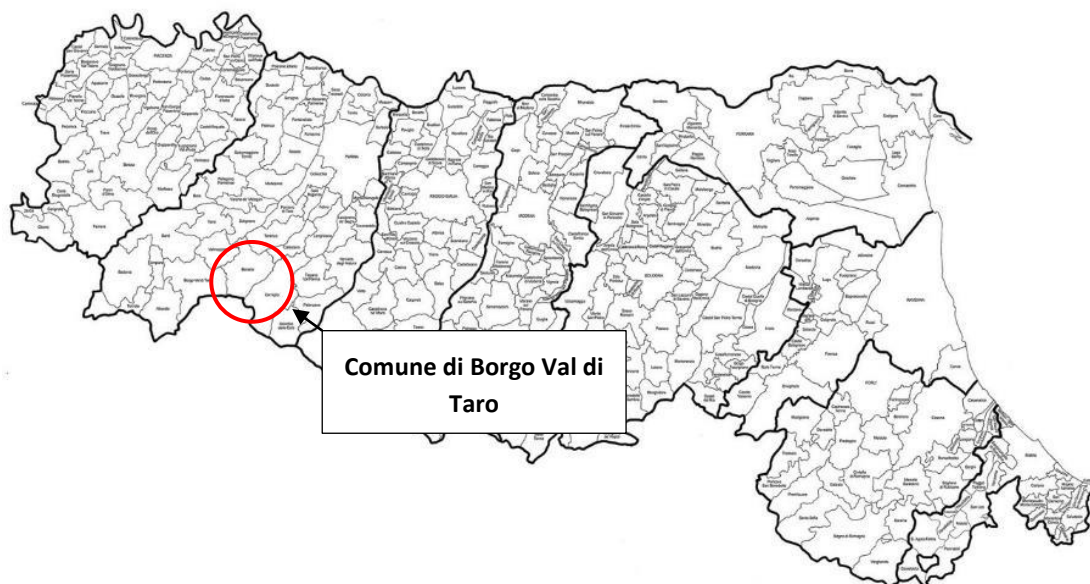


Fig. 1 - Localizzazione dello stabilimento nel territorio regionale.

Si riportano a seguire le immagini che ne consentono la corretta individuazione nei confronti dell'ambito di inserimento.

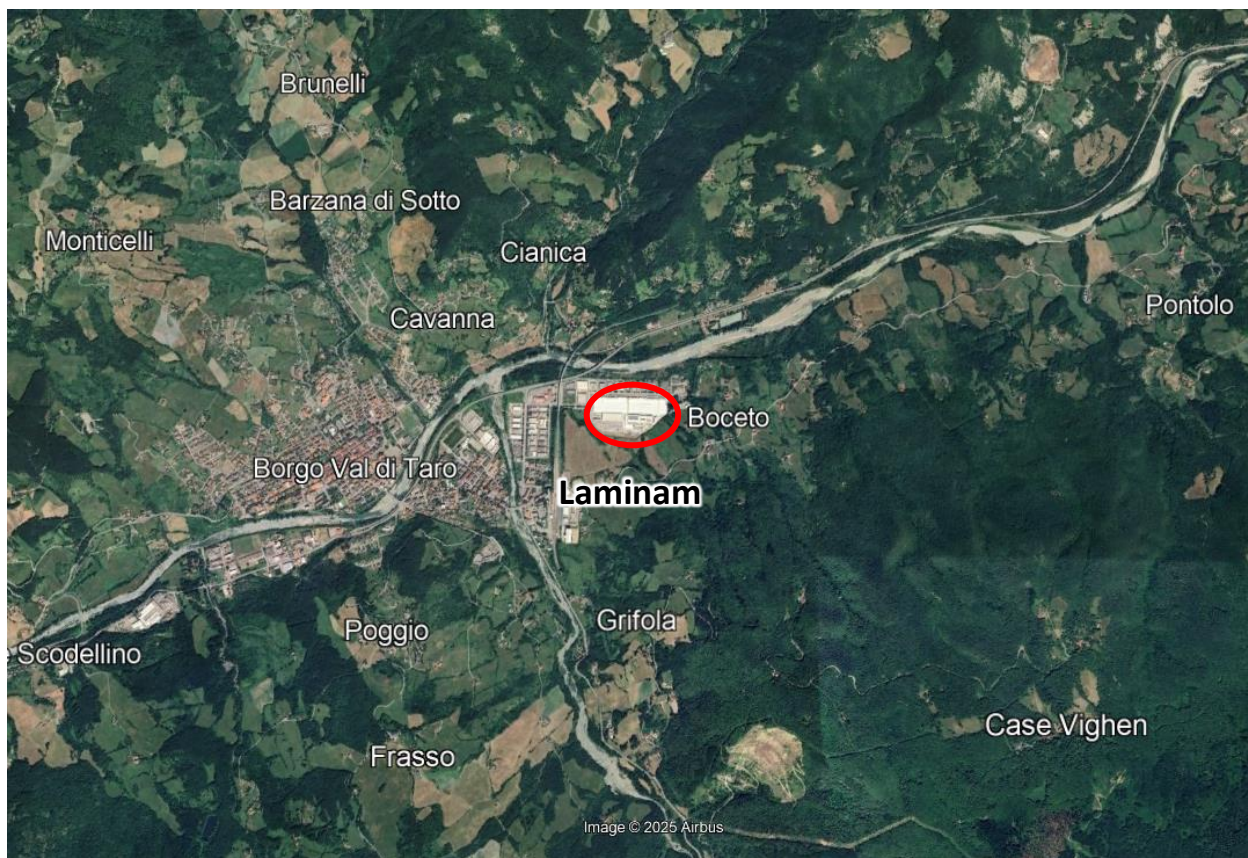


Fig. 2 - Inquadramento dello stabilimento su base ortofoto (in campo largo).

Nella figura seguente è individuata la localizzazione dell’intervento in oggetto.



Fig. 3 - Individuazione dell’area di intervento.

L’area dello stabilimento è identificata al foglio 88 particelle 408, 409, 410, 413, 416, 505, 506, 507, del catasto del comune di Borgo Val di Taro (PR). Nell’immagine successiva si riporta un estratto del geoportale dell’agenzia delle entrate in cui si individua il perimetro dello stabilimento.

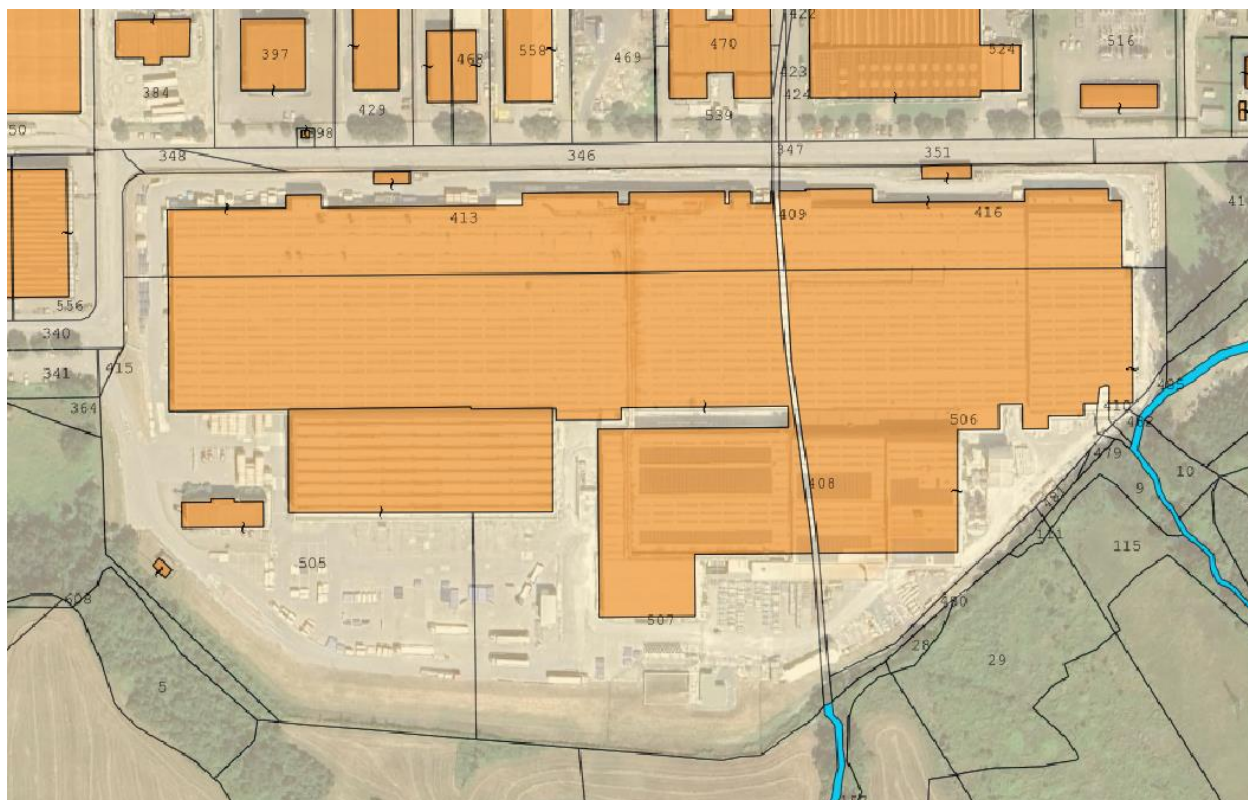


Fig. 4 – Inquadramento dello stabilimento su base catastale.

4 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il presente documento costituisce il quadro di riferimento programmatico dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), predisposto ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, che fornisce gli elementi conoscitivi necessari all’individuazione delle possibili relazioni tra il progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

Nel presente elaborato, vengono sintetizzati i contenuti e gli obiettivi degli strumenti di pianificazione di interesse, con particolare riferimento a quelli che hanno maggior pertinenza con il progetto proposto, per tipologia, ubicazione e caratteristiche del progetto stesso.

4.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.)

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) dell’Emilia-Romagna, approvato dall’Assemblea legislativa con delibera n. 276 del 3 febbraio 2010 ai sensi della LR 20/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali e ambientali. Esso rappresenta dunque il riferimento per le politiche di settore, per la collaborazione fra le istituzioni, per la concertazione con le forze economiche e sociali, nonché per le scelte delle imprese e dei cittadini con l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile del sistema regionale.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con Delibera del Consiglio Regionale 1338 del 28/01/1993, è parte tematica del PTR e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale, dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi.

Il PTPR influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico – ambientale. Sia il PTR che il PTPR rappresentano strumenti generali di pianificazione regionale, che definiscono delle indicazioni che devono essere recepite dagli strumenti urbanistici sotto-ordinati a livello provinciale e comunale.

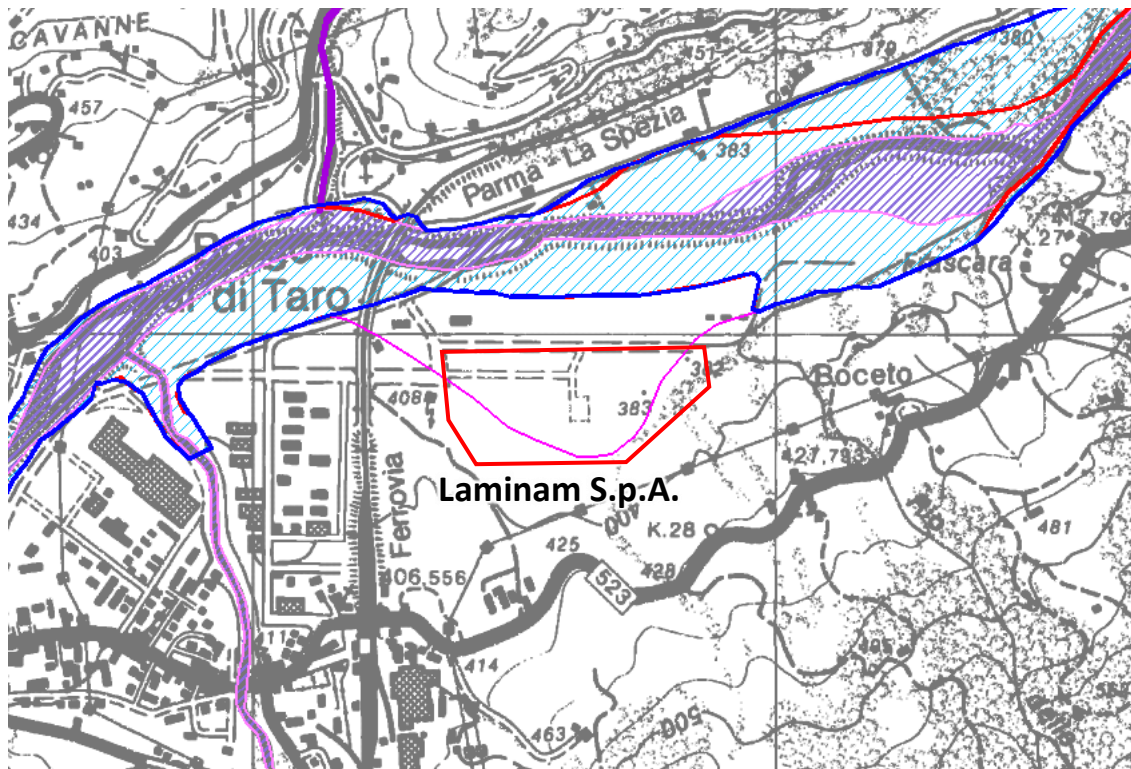
In tal senso quindi l’elaborazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, che ha rappresentato il momento di sintesi degli obiettivi e dei contenuti degli strumenti di programmazione e pianificazione sovra-ordinati e di settore (PTR, Piano di Bacino, Piano dei Trasporti, Piano dei Rifiuti, Piano delle Attività Estrattive, ecc.), ha determinato la “metabolizzazione” del valore e degli effetti del PTPR, che di fatto è stato integrato ed approfondito nelle cartografie “paesistiche” dei vari PTCP.

4.2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Parma è lo strumento di pianificazione che definisce l’assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale.

Il vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Parma è stato approvato con D.C.P. n. 71 del 27.01.2003 e nel corso degli anni ha prodotto una serie di varianti (alcune in itinere) che hanno provveduto ad aggiornare/adequare il piano a sopravvenute leggi di settore in quanto il PTCP rappresenta il principale strumento a disposizione della comunità provinciale per il governo del territorio, finalizzato a *delineare obiettivi ed elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale*, in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico e con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, sismiche, idrogeologiche, paesaggistiche e ambientali.

Benché siano state verificate le potenziali interazioni tra il progetto e tutti gli aspetti tematici affrontati dal Piano, vengono di seguito riportati solo gli stralci delle tavole più significative in considerazione della tipologia e della natura dell'intervento. Le tavole non esplicitamente riportate risultano quindi non pertinenti con il progetto oppure non presentano elementi di potenziale interazione sovrapposti o collocati in prossimità dell'area di intervento.



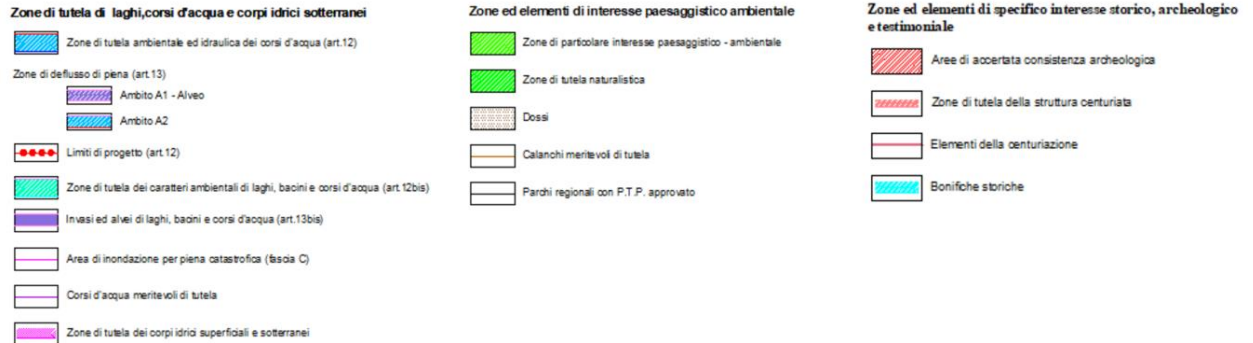
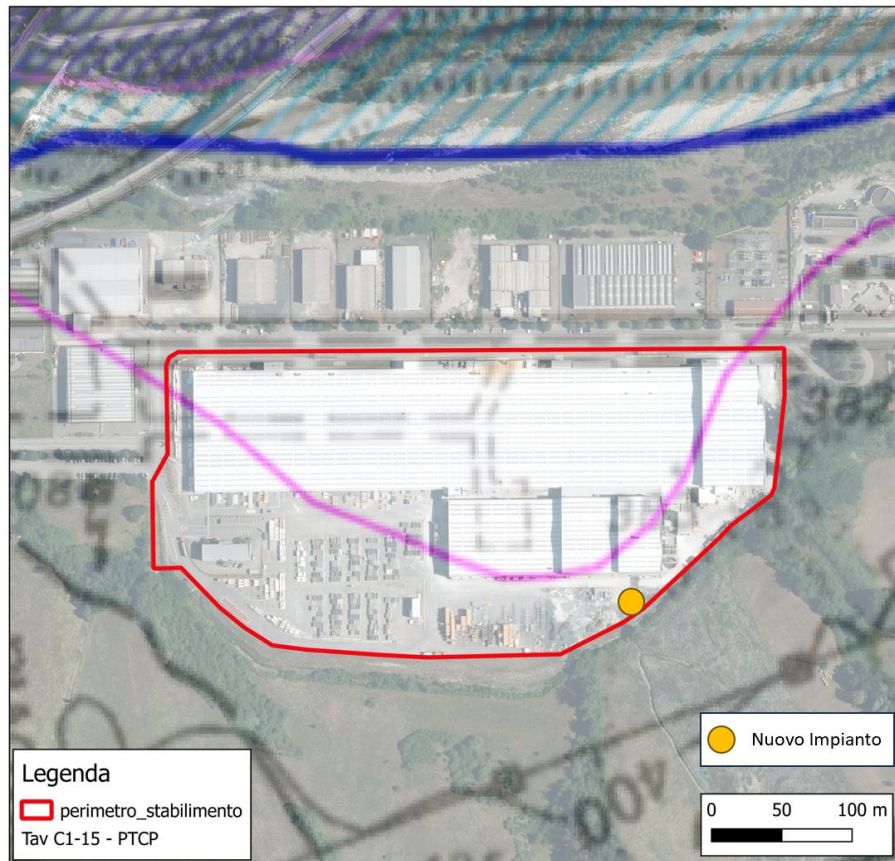


Fig. 5 - Stralcio della Tavola C2.15 “Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale”.

Nella Tavola C1 “Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale” si osserva che l’area di stabilimento interessato dall’istallazione del nuovo cogeneratore è esterna alla fascia C “area inondazione per piena catastrofica” e risulta anche escluso dalla zona di deflusso della piena (art.13) e dalle zone di tutela ambientale ed idraulica di corsi d’acqua (art. 12).

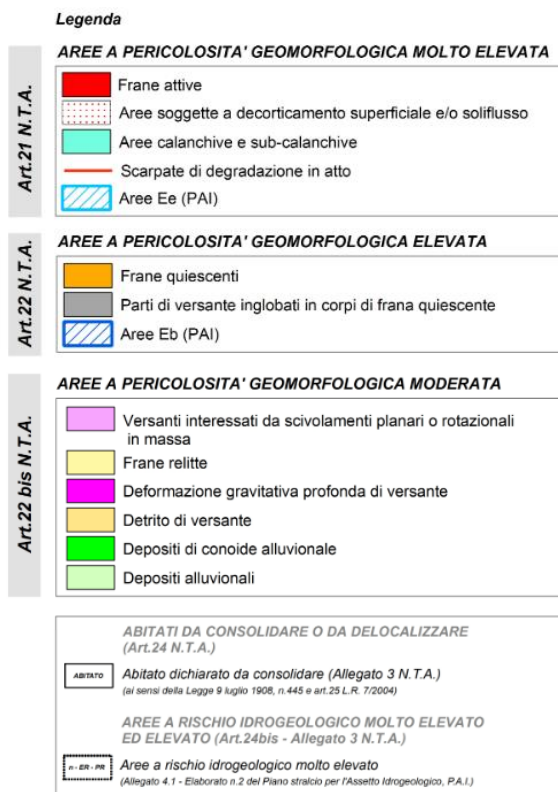
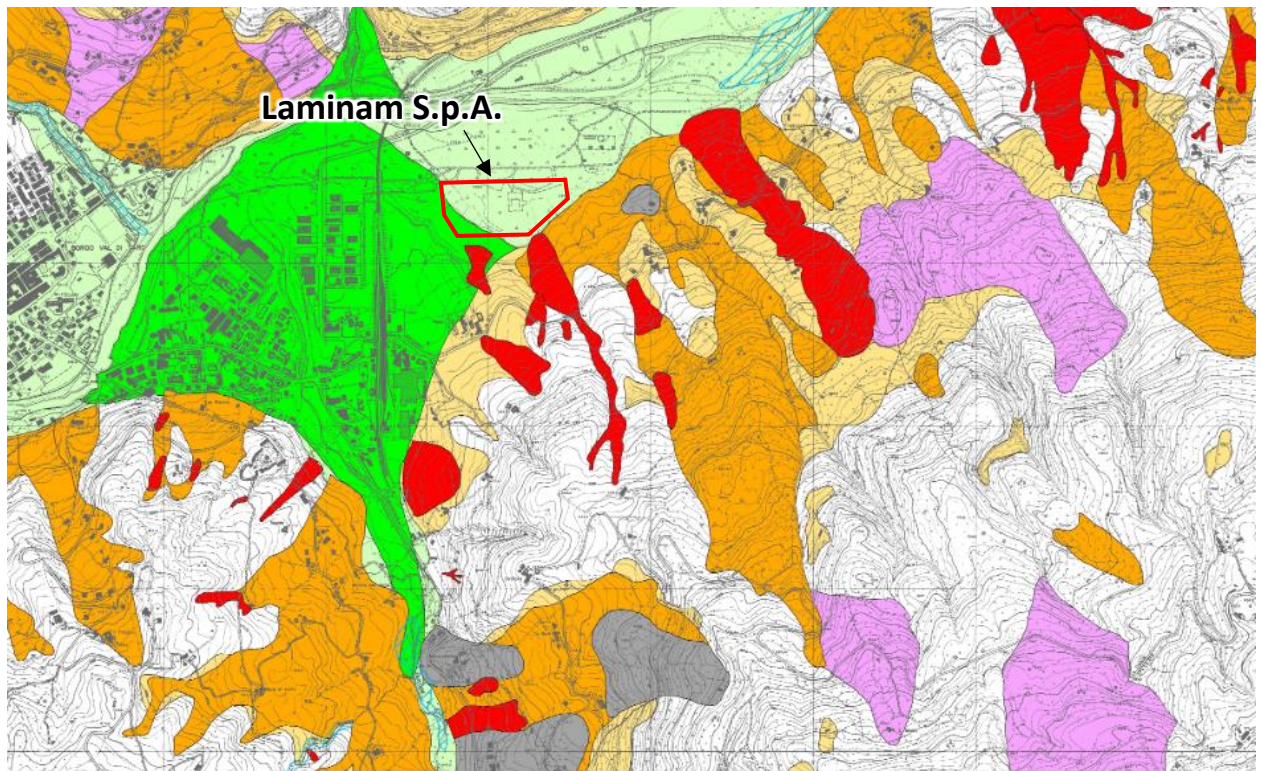


Fig. 6 - Stralcio della Tavola C2 “Carta del dissesto” sezione 216100.

Nella Tavola C2 “Carta del dissesto” si osserva che l’area di stabilimento interessata dagli interventi in esame appartiene alla categoria “Aree a pericolosità geomorfologica moderata - Depositi alluvionali e depositi di conoide alluvionali”.

La tavola C3 “Carta forestale” non individua elementi all’interno delle pertinenze del sito in esame.

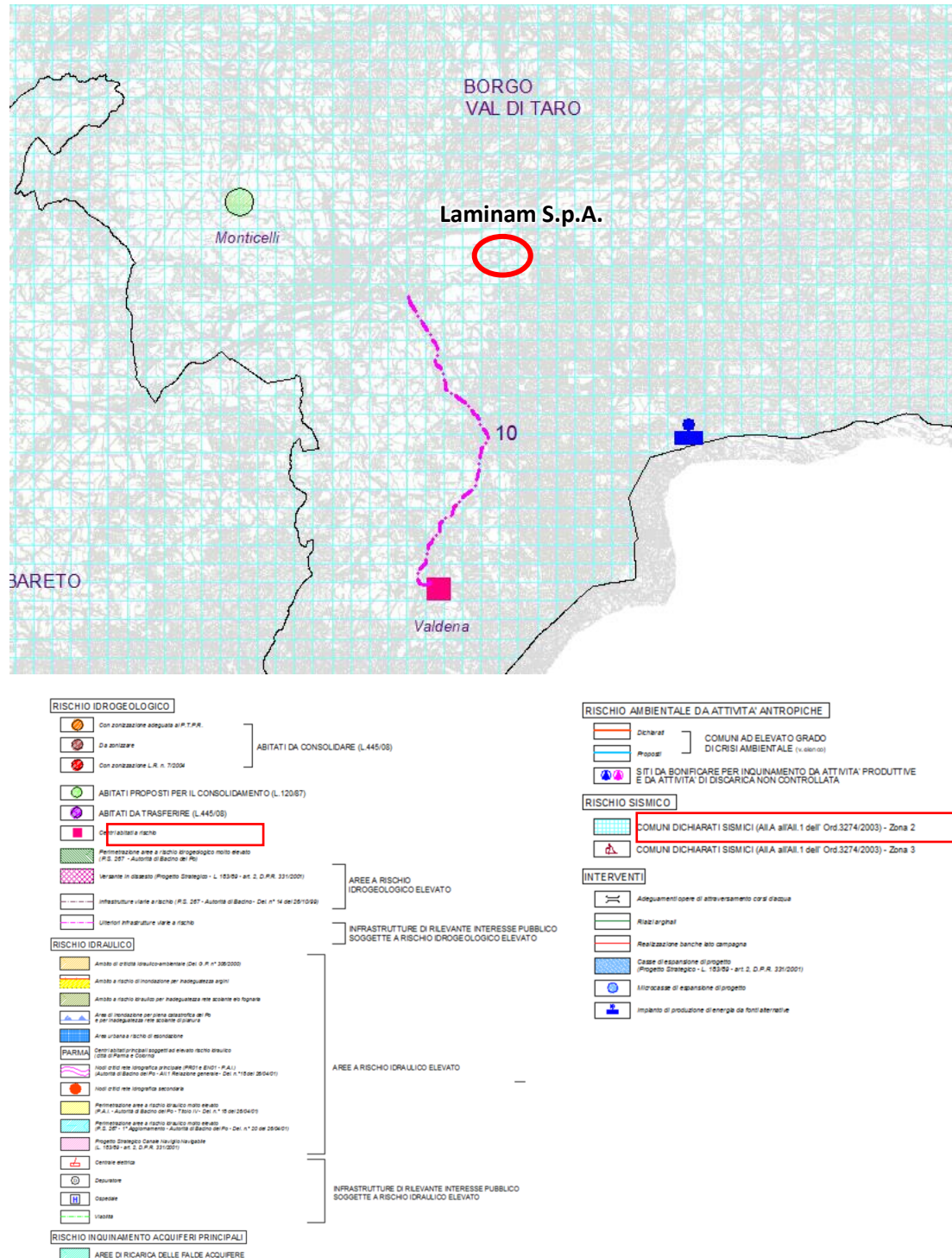


Fig. 7 - Stralcio della Tavola C4 “Carta del rischio ambientale e dei principali interventi di difesa”.

Nella Tavola C4 “Carta del rischio ambientale e dei principali interventi di difesa” si osserva il comune di Borgo Val di Taro è classificato come comune sismico in zona 2 ai sensi dell’Allegato A all’Allegato 1 dell’Ord.3274/2003 (integrato successivamente con altri emendamenti, come

riportato dal sito INGV). Dal punto di vista del rischio idrogeologico invece, l'unico elemento meritevole di approfondimento su una analisi a più larga scala, è la classificazione del centro di Valdena, come centro abitato a rischio (situato diversi km a sud rispetto all'area in oggetto). Non emergono ulteriori elementi di rilevanza per l'area di interesse.

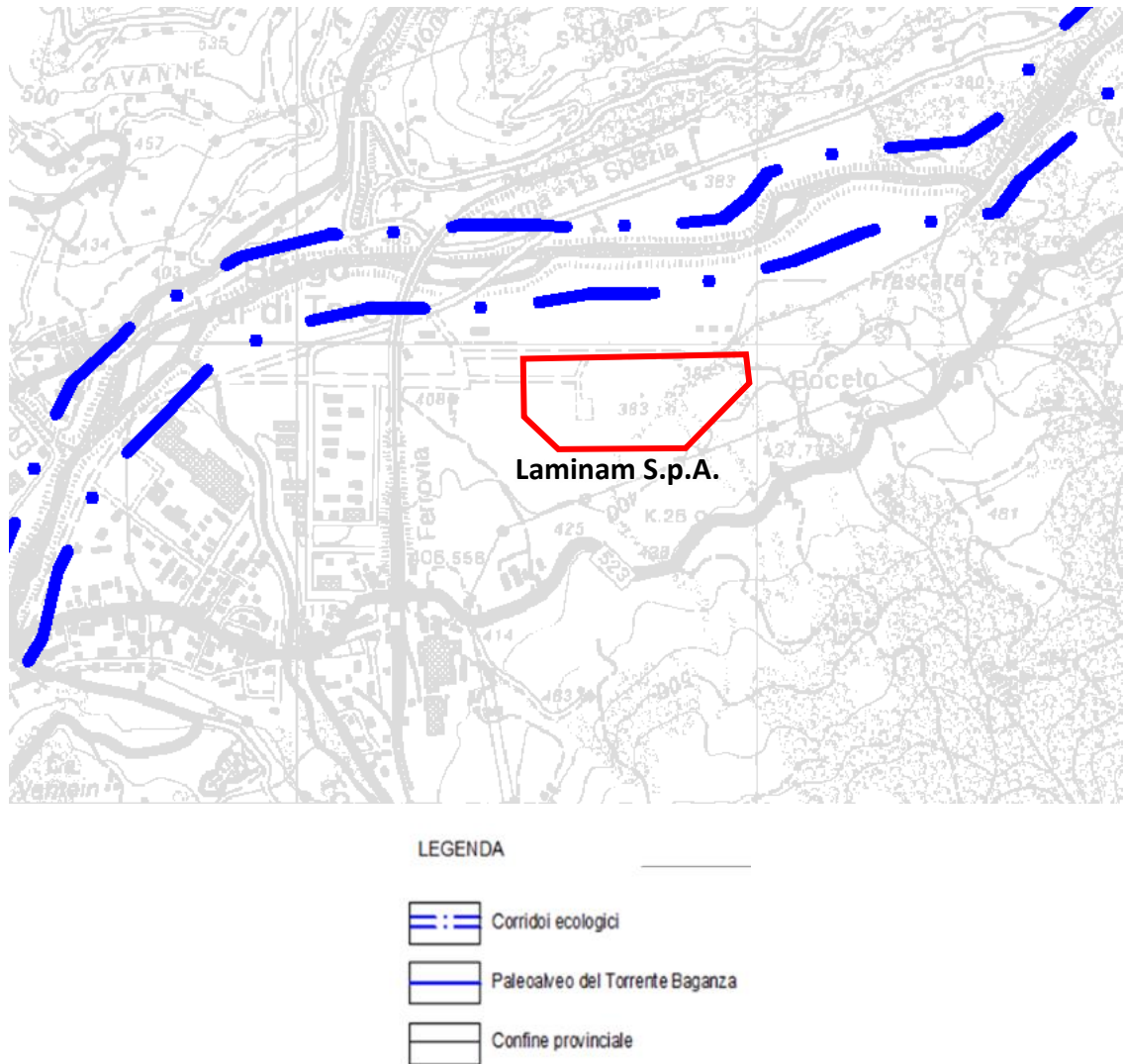


Fig. 8 - Stralcio della Tavola C5.2 "Progetti ed interventi di tutela e valorizzazione ambientale".



Fig. 9 - Stralcio della Tavola C5.A “Rete Natura 2000, individuazione SIC e ZPS”.

Nella Tavola C5.2 “Progetti ed interventi di tutela e valorizzazione ambientale” e nella Tavola C5A “Rete Natura 2000, individuazione SIC e ZPS” si evince che il perimetro aziendale non ricade all’interno di aree oggetto di tutela.

Nella Tavola C5 (Fig. 8) emerge che il perimetro aziendale dista circa 100 m dal Corridoio ecologico del Fiume Taro. I Corridoi ecologici sono fasce territoriali di connessione fra le diverse aree naturali e hanno la funzione di garantire la continuità della rete ecologica provinciale.

L’intervento in progetto, data la sua natura, il contesto in cui viene realizzato e la distanza da tale area, non comporta frammentazione di habitat o ulteriori impatti negativi sull’area stessa. Pertanto l’intervento non risulta in contrasto con quanto definito nelle NTA del PTCP.

5. Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio nell’ambito dei corridoi ecologici, dovranno essere previste particolari misure di mitigazione e di prevenzione rispetto alla frammentazione territoriale dovuta alla loro realizzazione, tenendo conto anche delle opportunità e dei possibili effetti positivi di interventi condotti in modo compatibile con la struttura naturale del paesaggio (agricoltura biologica, corridoi e fasce tampone lungo le infrastrutture viarie, opere di ingegneria naturalistica, ecc.).

Per ulteriori dettagli in merito ai possibili impatti dell’intervento su flora, fauna e habitat si rimanda al paragrafo 2.8.1 del Quadro di Riferimento Ambientale.



Legenda

- Aree di valore naturale ambientale (art.39)
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art.40)
- Ambiti agricoli periurbani (art.41)
- Ambiti ad alta vocazione produttiva (art.42)
- Zone agricole normali (art.43)
- Aree urbane di Parma, Fidenza e Salsomaggiore

Fig. 10 - Stralcio della Tavola C6.B “Ambiti rurali”.

Nella Tavola C6. “Ambiti rurali” si nota che il perimetro aziendale ricade parzialmente in “Aree di valore naturale ambientale”.

L’Art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione stabilisce quanto segue:

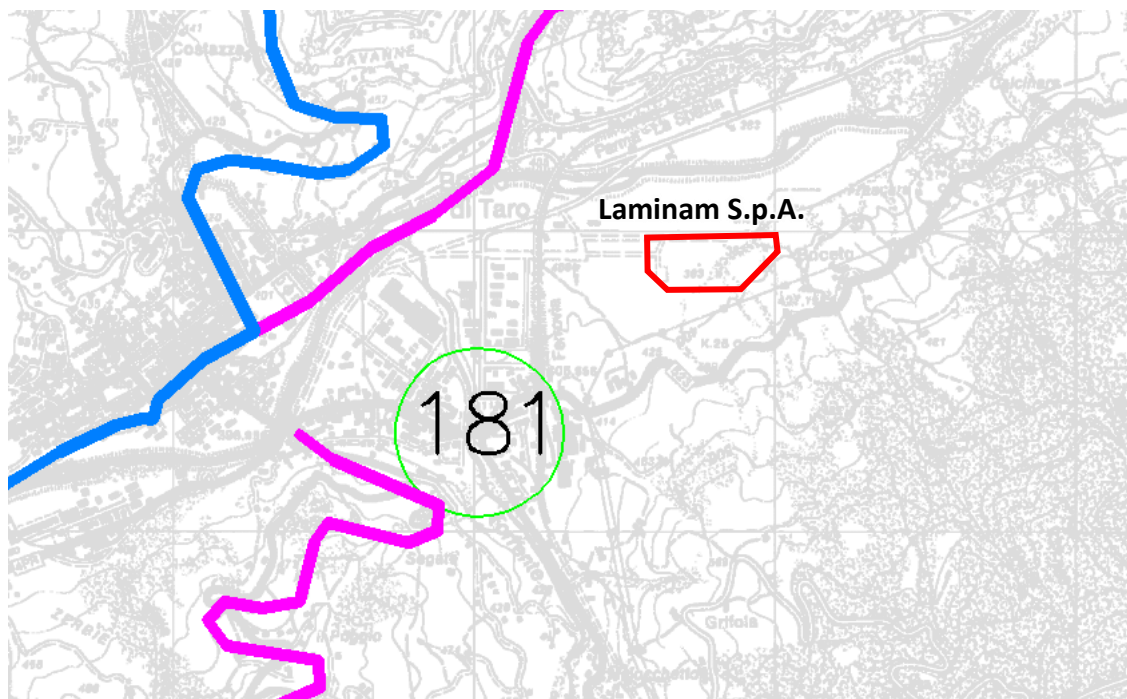
1. *Costituiscono aree di valore naturale e ambientale gli ambiti del territorio rurale dotati di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale e pertanto sottoposti dagli strumenti di pianificazione ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione. Esse sono individuate e disciplinate dal PSC che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni del presente piano.*
2. *Tali aree sono prioritariamente destinate alla tutela della flora e della vegetazione, delle presenze arboree, della fauna, del paesaggio, delle emergenze storico-culturali, delle acque e delle risorse idriche, alla conservazione e alla valorizzazione degli habitat naturali, al mantenimento e al miglioramento dell’assetto idrogeologico.*
3. *Tali ambiti comprendono:*
 - a) *le aree naturali protette (parchi e riserve);*
 - b) *le aree boscate e destinate al rimboschimento, ivi compresi i soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco, individuate nella Tav. C.3;*
 - c) *gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua;*
 - d) *le fasce di tutela fluviale (fascia A e fascia B) comprendenti le golene antiche e recenti;*

- e) *le aree umide;*
 - f) *i calanchi meritevoli di tutela;*
 - g) *le fasce individuate come “corridoi ecologici” individuate nella Tav. C.5;*
 - h) *le aree poste a quote superiori a 1200 m.*
4. *In detti ambiti è consentito lo svolgimento dell’attività agricola e forestale se ed in quanto compatibile con le finalità indicate e con le limitazioni di cui ai successivi commi. Sono altresì consentite il pascolo, le attività ricreative, turistiche e agrituristiche, di studio e di ricerca. Sono considerate non compatibili con l’attività agricola e adatte all’evoluzione dei processi di naturalizzazione le aree di cui ai punti c), f) e h).*
 5. *Nelle aree di cui al punto a) la disciplina in merito alla tutela e valorizzazione del territorio ed alle destinazioni e trasformazioni ammissibili è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche leggi che regolano la materia. Per ripartire in modo equo gli oneri derivanti dalla loro istituzione, la Provincia può stabilire specifiche forme di compensazione e riequilibrio territoriale, attraverso gli strumenti di perequazione di cui al comma 3 dell’art. 15 della L.R. n. 20/2000. In tali aree al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile delle attività umane ed economiche:*
 - *il PSC provvede ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio con le finalità di tutela dell’ambiente naturale e delle sue risorse;*
 - *il POC coordina gli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici previsti dagli strumenti di gestione delle aree di valore naturale e ambientale con le previsioni relative alle trasformazioni insediative ed infrastrutturali.*
 6. *Salvo diversa determinazione nei successivi commi del presente articolo:*
 - *nelle aree di cui al punto b) valgono le disposizioni di cui all’art. 10 delle presenti Norme;*
 - *nelle aree di cui al punto c) sono consentite le attività e le trasformazioni di cui all’art. 13 delle presenti Norme;*
 - *nelle aree di cui al punto d) sono consentite le attività e le trasformazioni di cui all’art. 12 delle presenti Norme; sono consentite le attività estrattive previste dai PAE adottati in data antecedente all’approvazione delle presenti NTA, purché conformi ai dettami dell’art. n. 41 delle NTA del PAI;*
 - *nelle aree di cui al punto f) valgono le disposizioni di cui all’art. 15, 3° comma, delle presenti Norme.*
 7. *L’attività agricola dovrà risultare compatibile con gli obiettivi di tutela e valorizzazione indicati per le suddette aree. Saranno quindi vietate le tecniche colturali potenzialmente inquinanti o suscettibili di depauperare e compromettere i caratteri naturali e paesaggistici dei luoghi, mentre saranno promosse le attività volte a favorire i processi di rinaturazione e di protezione e riqualificazione degli ecosistemi.*
 8. *In particolare sono vietati gli allevamenti zootecnici intensivi. Gli allevamenti non intensivi potranno essere ammessi solo se confermati e appositamente disciplinati nei PSC. Nelle aree di cui ai punti c), d), e h) è comunque vietato l’allevamento di animali.*
 9. *Nelle aree di valore naturale ed ambientale sono vietate le nuove edificazioni, salvo quelle strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività consentite purché previste nei PSC e disciplinate nei RUE. In tali casi si dovranno adottare apposite metodiche di valutazione e di mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico.*
 10. *Gli strumenti di pianificazione provvedono inoltre a disciplinare:*

- a) a) il recupero del patrimonio edilizio storico esistente, nel rispetto delle caratteristiche originarie, come indicato nell'art. 38;
- b) b) la realizzazione di infrastrutture pubbliche.

Per gli edifici esistenti non compatibili con gli obiettivi di tutela indicati si potranno adottare le procedure di demolizione, ricostruzione e trasferimento di cubatura di cui all'art. 38.

Come definito dal comma 9 si rimanda alla disciplina degli strumenti urbanistici comunali per ulteriori dettagli circa l'inquadramento e la destinazione d'uso specifica dell'area in esame.



Legenda

Insedimenti urbani

- n Insediamenti tutelati dal P.T.P.R. ma non segnalati come presenti al 1936
- n Insediamenti non tutelati dal P.T.P.R. ma documentati come presenti al 1936
- n Insediamenti tutelati dal P.T.P.R. e segnalati come presenti al 1936
- n.n Comunali

Viabilità storica

- Strade romane
- Strade medioevali
- Strade contemporanee

Comune di Borgo Val di Taro

- 178 - Porcigatone
- 179 - Caffaraccia
- 180 - Belforte
- 181 - Borgo Val di Taro
- 182 - S. Vincenzo
- 183 - Valdena
- 184 - Rovinaglia

Fig. 11 - Stralcio della Tavola C7 "Ambiti di valorizzazione dei beni storico-testimoniali: insediamenti urbani e zone di interesse storico".

Nella Tavola C7. "Ambiti di valorizzazione dei beni storico-testimoniali: insediamenti urbani e zone di interesse storico" si evidenzia l'assenza di elementi di interesse in corrispondenza dell'area di stabilimento. Gli elementi più prossimi risultano essere:

- Alcune strade classificate come viabilità storica medioevale, "Via del Platoni" e "Via del Cimitero", segnalate ad una distanza minima in linea d'aria rispettivamente di 530 m e 970 m circa dall'area di stabilimento;
- la presenza del Borgo Val di Taro, classificato come insediamento tutelato dal PTPR (insediamento nr. 181) ubicato in zona sud-ovest rispetto allo stabilimento.

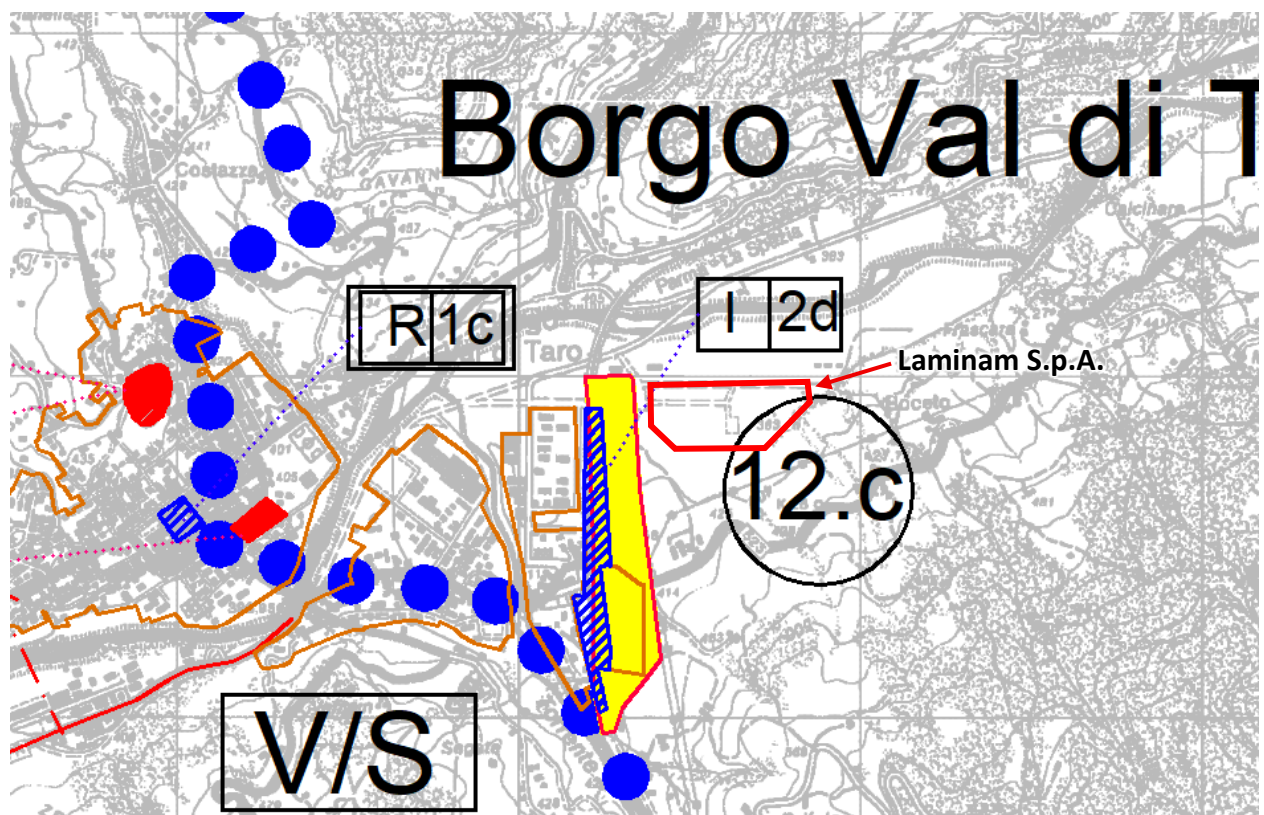
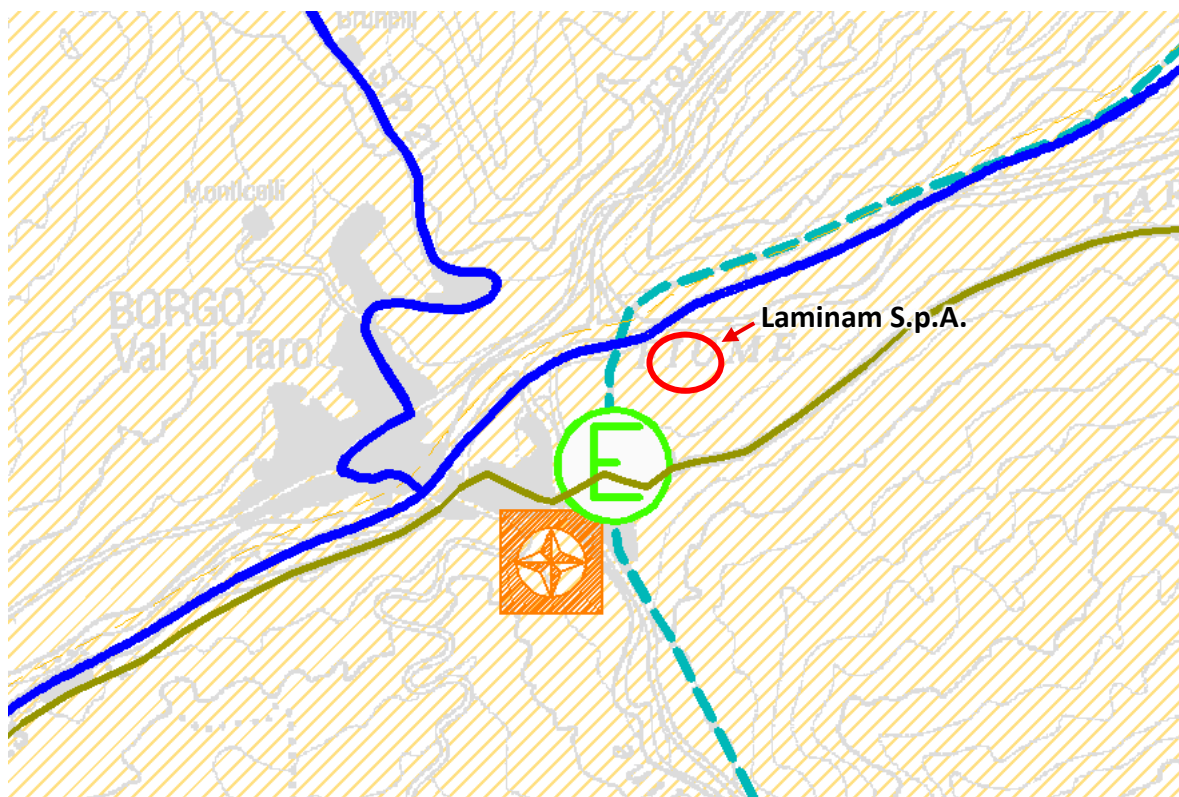


Fig. 12 - Stralcio della Tavola C9 "Armatura e gerarchia urbana".

Nella Tavola C9. "Armatura e gerarchia urbana" si nota che i due principali elementi presenti nei dintorni dell'area (pur non interferendo con la stessa), sono:

- Ambiti urbani da riqualificare: categoria 12.c ("Cementificio e area ferroviaria") a ovest dell'area
- Poli infrastrutturali industriali: categoria I.2d ("Stazioni ferroviarie principali/Nodi di interscambio principali") a ovest dell'area in esame.

Gli altri elementi, quali ospedali, poli sanitari e poli funzionali di istruzione e ricerca, si trovano internamente al nucleo urbanizzato e pertanto non interferiscono sull'area in questione.



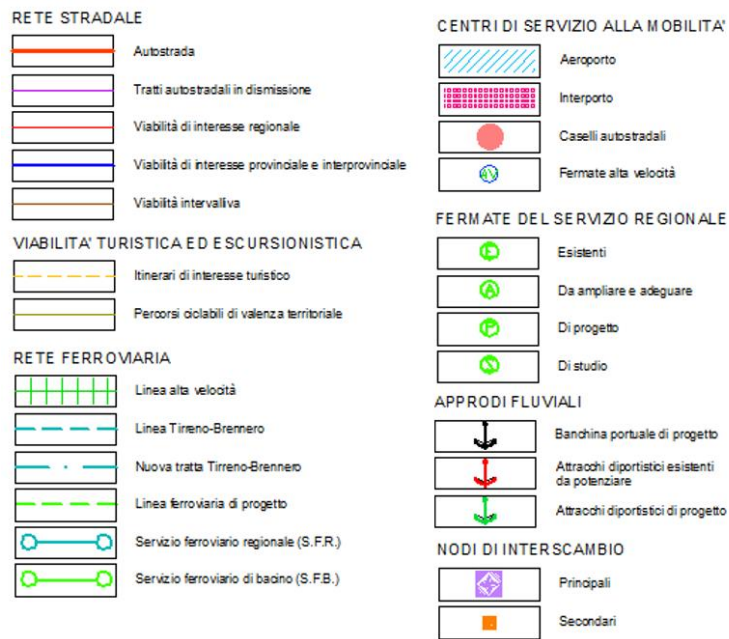


Fig. 13 – Tavola C10 “Infrastrutture per la mobilità”

Un ulteriore aspetto meritevole di approfondimento risulta quello delle infrastrutture e della mobilità. Gli elaborati C.10 e C.11 riportano rispettivamente le Infrastrutture per la mobilità e la Gerarchia funzionale della rete stradale.

Dal punto di vista delle infrastrutture per la mobilità, sul territorio di Borgo Val di Taro sono presenti i seguenti elementi:

- SP523 classificata come viabilità di interesse provinciale e sovra provinciale (a nord dello stabilimento)
- Linea ferroviaria Tirreno Brennero e relativa fermata del servizio regionale esistente (E)
- Percorso ciclabile di valenza territoriale (a sud dello stabilimento)

Il secondo elaborato relativo alla mobilità, C.11 - Gerarchia funzionale della rete stradale, non riporta ulteriori elementi degni di nota per l’area in questione.

In conclusione, sulla base di quanto emerso dall’analisi dello strumento di pianificazione provinciale, si può affermare che non sussistano limitazioni vincolanti per la realizzazione del progetto in esame.

4.3 PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.)

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Borgo Val di Taro è stato approvato con delibera della Giunta Regionale n° 589 del 22.4.1997 e successive varianti. Si riportano nel seguito i due estratti di tavole relative al territorio comunale e quella relativa alla parte del *Capoluogo EST*.

L’area risulta classificata come “Zona artigianale e industriale di espansione” – zona D (rif. Art. 27 norme di attuazione P.R.G.) e compresa tra le aree produttive (zone “D”).

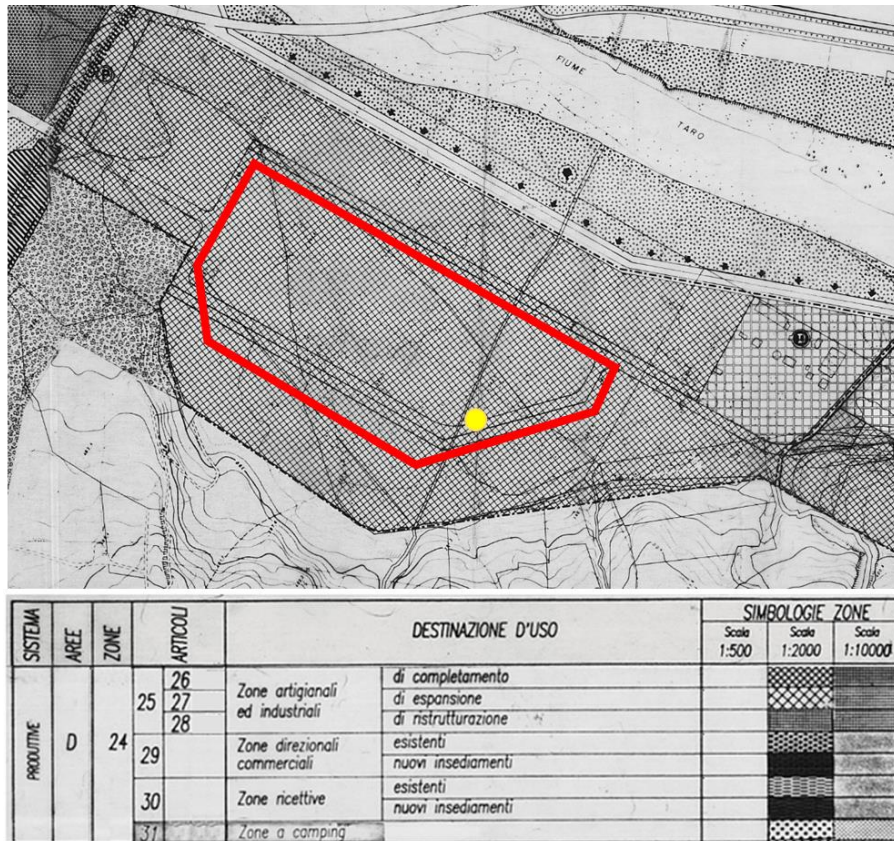


Fig. 14 – Stralcio del Quadro Sinottico e della Tavola 4.1.b Capoluogo EST; in rosso i confini di stabilimento, in giallo la posizione del cogeneratore in progetto.

L’articolo 25 disciplina le aree aventi destinazione d’uso di tipo industriale, cui l’azienda ricade, e ne norma i principali parametri urbanistici.

L’articolo 27 – zone artigianali industriali di espansione, norma la disciplina urbanistica ed edilizia dell’area in esame; riferisce ad aree libere da fabbricati e idonee per nuovi insediamenti artigianali e di industriali con destinazione d’uso prevista dall’art. 25.

La classificazione di tale area è antecedente all’edificazione dell’originario stabilimento ceramico avvenuta nel 1993-1994.

Gli articoli 25 e 27 sono riportati per esteso nel seguito:

Art. 25 – Zone artigianali-industriali

Destinazione d'uso: le zone artigianali- industriali sono destinate all'insediamento di edifici ed attrezzature per l'industria manifatturiera, delle costruzioni e degli impianti oltre che per attività connesse alla produzione: di magazzino, confezionamento, spedizione, mostre, di servizio, amministrative, tecnico-commerciali; sono altresì consentite le attività di artigianato di servizio connesse alla mobilità (meccanici, elettrauto, carrozzieri etc.); strutture tecniche a servizio dell'agricoltura (magazzini, frigoriferi, rimesse e officine per macchine agricole etc.); attività di deposito e commercio all'ingrosso.

Per quanto riguarda il commercio al dettaglio si rimanda alle disposizioni contenute al capo IX della presente variante.

E' infine ammessa l'edificazione di abitazione per il titolare, il personale di sorveglianza e per uso foresteria per un massimo di mq. 220 di Su per ogni attività produttiva; tale massimo è elevato a mq. 250 per aziende con Su superiore a mq.600.

La superficie utile residenziale è aggiuntiva a quella consentita per l'attività produttiva e alla stessa è aggregabile una superficie per locali accessori nelle quote consentite per le aree residenziali.
In tali zone sono vietati gli insediamenti di industrie nocive di qualsiasi genere e natura.

Art. 27 – Zone artigianali-industriali di espansione

Caratteristiche: tali zone si riferiscono ad aree libere da fabbricati, ritenute idonee per nuovi insediamenti artigianali o industriali, di estensione tale da esigere uno studio di organizzazione urbanistica degli insediamenti e dei servizi, oltre che il progetto esecutivo del sistema infrastrutturale, funzionale alle attività che in tali zone si insedieranno.

Destinazione d'uso: la destinazione è quella prevista all'art. 25

Interventi ammessi:

- demolizione di eventuali fabbricati o manufatti incompatibili o incongruenti con le esigenze dell'organizzazione urbanistica delle funzioni previste.

- modificazioni contenute dell'andamento altimetrico del terreno finalizzato ad un miglior assetto funzionale dell'intervento previsto
- modificazione del sistema microidrografico superficiale con interventi che comunque garantiscano soddisfacenti condizioni generali di corrivazione per le acque piovane
- interventi atti a perseguire l'obiettivo di un miglioramento delle condizioni di stabilit  dei terreni, di equilibrio idrogeologico complessivo della zona, di protezione da rischi di esondazioni
- mantenimento, per quanto possibile, di preesistenze vegetazionali di un qualche significato ambientale entro o al contorno dell'area d'intervento
- costruzione, attraverso idoneo attrezzamento delle aree a verde, a parcheggio, di protezione (argini) di un sistema arboreo e vegetazionale che elevi il livello di qualificazione interna dell'intervento e ne incrementi il grado di compatibilit  ambientale con il contesto circostante.

Modalit  d'intervento: il piano si attua per intervento urbanistico preventivo su una superficie minima individuata nelle tavole di Piano o corrispondente all'intero comparto zonizzato sulle stesse, e corrispondente ad un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata o ad un Piano per insediamenti produttivi (PIP), secondo le procedure e le modalit  di legge. L'intervento urbanizzativo, deve essere preceduto da una serie di analisi e di verifiche di carattere morfologico, idrogeologico, ambientale in grado di fornire gli elementi su cui impostare una corretta previsione progettuale, riferita sia alle opere di urbanizzazione, sia alle opere edilizie. Le norme di attuazione del Piano Particolareggiato devono contenere indicazioni e/o prescrizioni relative alle tipologie, agli elementi costruttivi, ai materiali, agli elementi di arredo, finalizzate alla qualita' complessiva dell'intervento.

Oneri a carico dei soggetti attuatori: i soggetti attuatori sono tenuti a provvedere a propria cura e spese alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, degli allacciamenti ai pubblici servizi, delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi, gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano state alterate le caratteristiche; sono altres  tenuti a cedere gratuitamente al Comune le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le quantita' derivanti dallo studio urbanistico preventivo e in riferimento agli standards minimi previsti dalle presenti norme.

Per le opere non realizzate in sede di intervento preventivo, la concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza di tali opere, secondo quote stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, in riferimento ai parametri definiti dalla Regione in base alla Legge 28 gennaio 1977, n. 10.

I soggetti attuatori dell'intervento edilizio sono altresì tenuti a mettere in atto, a seconda delle caratteristiche degli scarichi prodotti, i tipi di trattamenti idonei a garantire la corrispondenza degli scarichi stessi alle prescrizioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 (legge Merli e successive modificazioni ed integrazioni).

Indici e parametri:

a) Ut = indice di utilizzazione territoriale = 5.000 mq/ha

b) Hmax = altezza massima (salvo particolari esigenze tecniche da motivarsi in sede di Piano Particolareggiato o di richiesta di concessione edilizia) = 8,50 ml.

c) P = parcheggi di urbanizzazione primaria = 5 mq ogni 100 mq. di superficie territoriale

d) V1 = verde di urbanizzazione primaria = 5 mq ogni 100 mq. di superficie territoriale

e) Vp = verde privato da prevedersi all'interno del lotto = 10 mq ogni mq. di Su edificata

f) V1 = indice di visuale libera = 0,5

g) Dc = distanza minima dai confini = 6,00 ml.

Ds = distanza dalle strade sulle quali si aprono gli accessi ai fabbricati = 10,0 ml.

Per le aree a verde e a parcheggio primario e per le aree a verde privato è prescritta la messa a dimora di almeno 1 albero ad alto fusto ogni 30 mq. di superficie di tali aree.

h) U2 = aree di urbanizzazione secondaria (da utilizzare a verde o per attività collettive) = 5 mq ogni 100 mq di superficie territoriale.

Le opere previste, sia quelle relative alla realizzazione dell'impianto di cogenerazione, sia quelle inerenti alle modifiche all'assetto impiantistico interno, risultano compatibili con le previsioni e gli indici urbanistici vigenti, trattandosi di interventi all'interno di un'area già urbanizzata, infrastrutturata e destinata a insediamenti industriali.

Non si individuano, pertanto, elementi di contrasto o ostativi alla realizzazione del progetto con le disposizioni del P.R.G. vigente.

Le lavorazioni previste sono in linea con le categorie di intervento ammesse dall'art. 27 (opere di adeguamento, miglioramento funzionale e infrastrutturale) e non comportano alterazioni morfologiche o variazioni dell'assetto urbanistico complessivo dell'area.

Si rimanda, per i dettagli edilizi, alla Relazione tecnica di asseverazione (Modulo 2) allegata all'istanza di Permesso di Costruire, dalla quale risulta che le opere rientrano nella tipologia di cui al punto 2.3.1.1 ("costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente").

La relazione medesima riporta i dati di superficie indicati nel prospetto 4.2 e assevera la conformità urbanistica delle opere rispetto agli strumenti urbanistici approvati, il non contrasto con quelli adottati, nonché la conformità al Regolamento Urbanistico ed Edilizio comunale, al Codice Civile e alla disciplina dell'attività edilizia ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L.R. 15/2013.

4.4 PIANIFICAZIONE DI SETTORE

4.5 PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.T.A), conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 152/99 e dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione, e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo.

Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato in via definitiva con Delibera 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005 (P.T.A 2005).

La pianificazione regionale dispone attualmente del P.T.A. 2005 vigente. Poiché il contesto normativo europeo e nazionale in materia di acque è mutato ed è in continua evoluzione, e anche per rispondere alle sfide poste dal cambiamento climatico in atto, la Regione intende avviare il processo di elaborazione del nuovo P.T.A.

Il nuovo PTA avrà un orizzonte temporale al 2030 (PTA 2030), in linea con i percorsi previsti dai documenti programmatici e strategici della Regione Emilia-Romagna.

Il PTA, che allo stesso modo di molti dispositivi di carattere regionale presenta una valenza generale volta in primis ad orientare i Piani a questo sott-ordinati quali ad esempio i vari PTCP provinciali, si compone di una Relazione Generale, di un elaborato di ValSAT, di Norme di Attuazione, di un Programma di verifica della sua efficacia e di una Tavola relativa alle "Zone di protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica", un cui stralcio dell'area di interesse e la relativa analisi è fornito nel seguito.

Nell'ambito della Relazione Generale di PTA, ed in particolare al capitolo 2, sono definiti gli obiettivi generali di Piano che, considerando lo stesso come lo strumento di pianificazione finalizzato al mantenimento e al raggiungimento della qualità ambientale dei corpi idrici significativi superficiali e sotterranei nonché alla tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, possono essere così riassunti:

- sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono";
- sia mantenuto, ove esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato";
- siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'art. 6 gli obiettivi di qualità per specifica destinazione.

Vengono, dunque, definiti gli obiettivi da perseguire:

- attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari utilizzazioni;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;

- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali ampie e ben diversificate.

Si riporta, nella figura seguente, uno stralcio della Tavola 1 del P.T.A. in cui vengono evidenziate le zone di protezione delle acque sotterranee in relazione all'area dello stabilimento oggetto del presente documento.

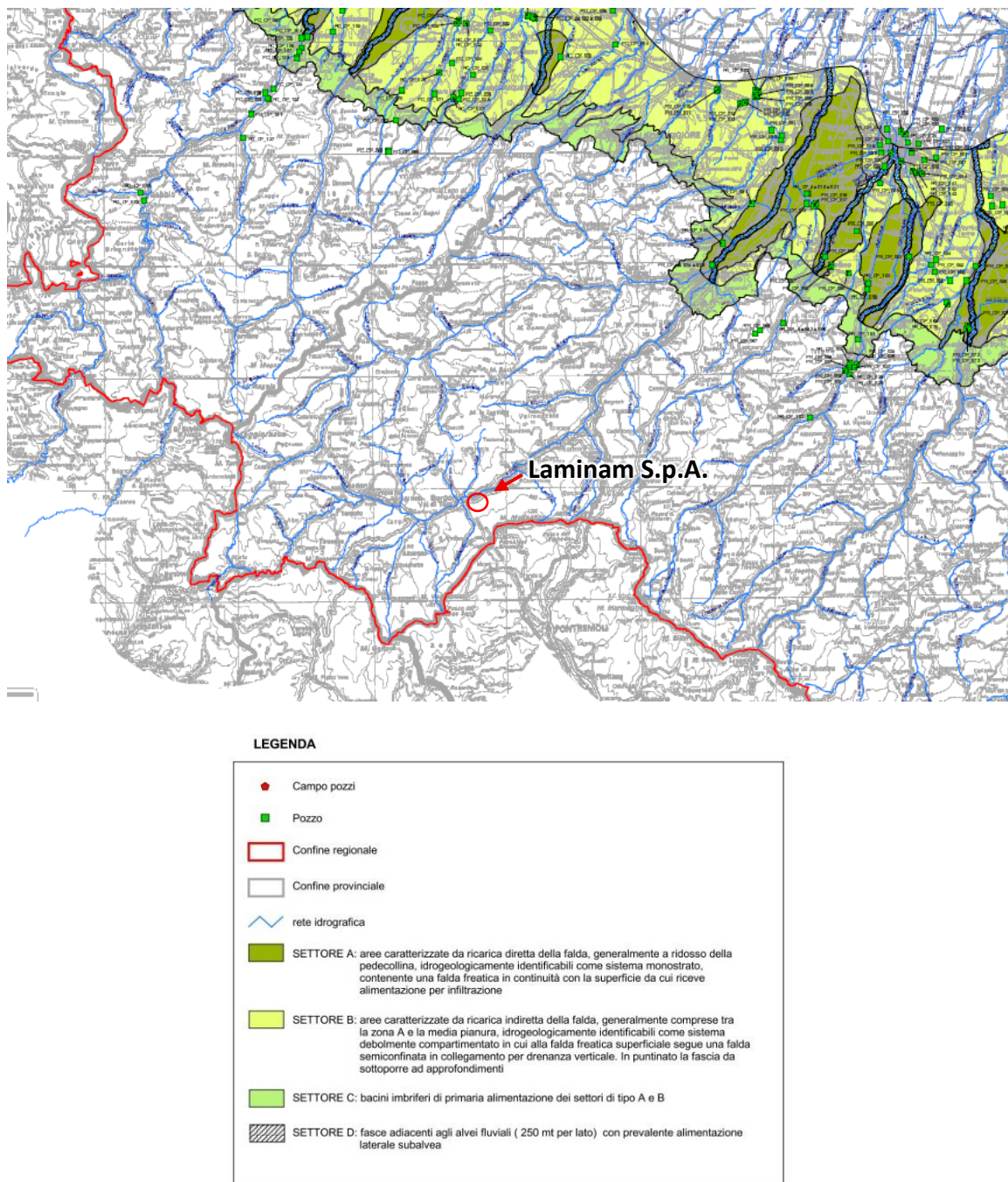


Fig. 15 - Stralcio Tavola 1 "Zone di protezione delle acque sotterranee: Aree di ricarica" del P.T.A.

Come è possibile osservare in Fig. 15 , l'area in oggetto è molto distante da quelle di protezione delle acque sotterranee definite dal P.T.A.

Pertanto, si può concludere che non si individuano elementi di particolare contrasto tra le previsioni del P.T.A. e la collocazione dell’intervento.

4.6 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.)

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) è uno strumento di pianificazione previsto, nella legislazione comunitaria, dalla Direttiva 2007/60/CE recepita nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. 49/2010.

Il Piano ha la finalità di costruire un quadro omogeneo a livello distrettuale per la valutazione e la gestione dei rischi da fenomeni alluvionali, al fine di ridurre le conseguenze negative nei confronti della vita e salute umana, dell’ambiente, del patrimonio culturale, delle attività economiche e delle infrastrutture strategiche.

In base a quanto disposto dal D. Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE, il P.G.R.A., alla stregua dei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), è stralcio del Piano di Bacino ed ha valore di piano sovraordinato rispetto alla pianificazione territoriale e urbanistica. Alla scala di intero distretto, il P.G.R.A. agisce in sinergia con i P.A.I. vigenti.

Il processo di pianificazione del Piano è stato suddiviso in tre cicli. Il primo ciclo di pianificazione riguarda il periodo 2011 – 2015, si è concluso nel 2016 ed ha svolto la sua azione nel periodo 2016-2021.

Il secondo ciclo di pianificazione riguarda l’arco temporale che va dal 2016 al 2021; è articolato in più fasi che hanno visto l’elaborazione ed adozione dei P.G.R.A. 2021. Le fasi del processo sono le seguenti:

- Fase 1: valutazione preliminare del rischio alluvioni (conclusa, per il secondo ciclo, nel dicembre 2018);
- Fase 2: aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio alluvione (conclusa, in dicembre 2019);
- Fase 3: predisposizione dei Piani di Gestione del Rischio Alluvioni di seconda generazione (conclusa nel dicembre 2021).

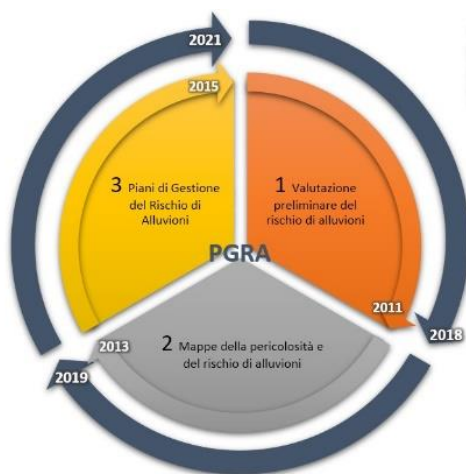


Fig. 16 - Processo di pianificazione.

Il terzo ciclo di pianificazione riguarda il periodo 2022-2027; in merito a questo periodo non vi sono ancora documenti aggiornati, in quanto è ancora in fase di attuazione. Al termine del periodo, dunque anno 2027, si avranno gli aggiornamenti risultanti dalle analisi e monitoraggi effettuati dal 2022 al 2027.

Il secondo ciclo di pianificazione è, dunque, quello che si tiene in considerazione per effettuare l’analisi e lo studio dello strumento in riferimento all’area in oggetto.

Il P.G.R.A. riguarda tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio di alluvioni: la prevenzione, la protezione, la preparazione e il ritorno alla normalità dopo il verificarsi di un evento, comprendendo al suo interno oltre alla gestione in fase di evento anche la fase di previsione delle alluvioni e i sistemi di allertamento.



Fig. 17 - Ciclo della gestione del rischio.

Deve essere, pertanto, costituito da alcune sezioni fondamentali che possono essere sinteticamente riassunte nei seguenti punti:

- La definizione degli obiettivi che si vogliono raggiungere in merito alla riduzione del rischio idraulico, sulla base delle analisi preliminari delle pericolosità e del rischio a scala di bacino e di distretto;
- La definizione delle misure che si ritengono necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi comprese le attività da attuarsi in fase di evento.

I soggetti competenti per gli adempimenti legati all’attuazione della Direttiva insieme alle Regioni, Enti incaricati sono le Autorità di Bacino distrettuali; queste hanno il compito di predisporre ed attuare, per il territorio del distretto a cui afferiscono, il sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini della protezione civile.

A seguito della seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 23 maggio 2017 è diventata operativa l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po che subentra alla già autorità di bacino del fiume Po alla quale vengono annessi i Bacini interregionali del Reno, del Fissero-Tartaro-CanalBianco, del Conca-Marecchia e i bacini regionali Romagnoli.

Il bacino idrografico del Po interessa il territorio di Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e si estende anche a porzioni di territorio francese e svizzero (vedi Fig. 18).



Fig. 18 - Distretti idrografici - Revisione 2022

Come previsto dalla Direttiva 2007/60/CE e dal D. Lgs. 49/2010, nel dicembre del 2019 le mappe della pericolosità di alluvioni sono state aggiornate e pubblicate dalle Autorità di bacino distrettuali.

In particolare, per la porzione del territorio regionale ricadente nel distretto del fiume Po, l'aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni relative al secondo ciclo di pianificazione previsto dalla Direttiva 2007/60/CE riguarda:

- le mappe di pericolosità (aree allagabili) complessive che costituiscono quadro conoscitivo del PAI;
- le mappe di rischio (R1, R2, R3, R4) complessive, elaborate ai sensi del D. Lgs. 49/2010;
- le mappe di pericolosità e rischio (aree allagabili, tiranti, velocità, elementi esposti) nelle Aree a Rischio Potenziale Significativo (APSFR).

Alla luce di quanto descritto finora, si analizza l'area dell'azienda Laminam in funzione al P.G.R.A.



Fig. 19 - Estratto della mappa delle pericolosità (Reticolo Secondario Collinare Montano - Direttiva Alluvioni 2022).

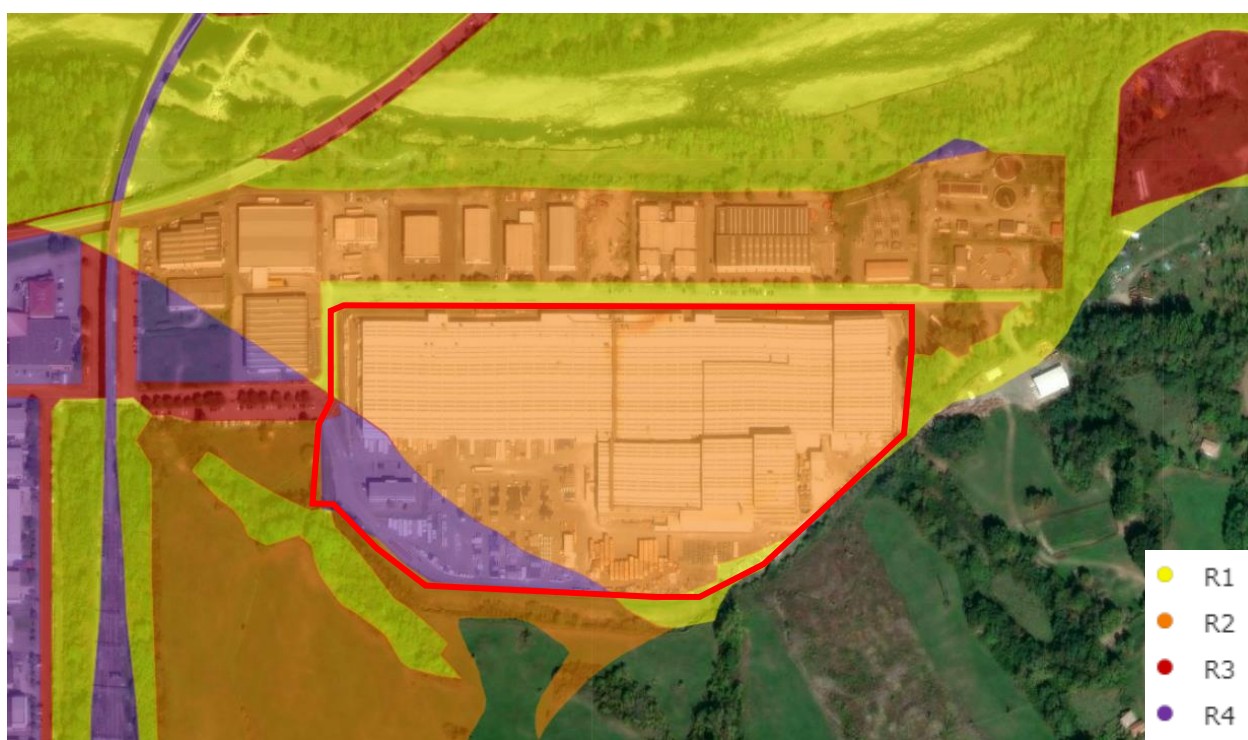
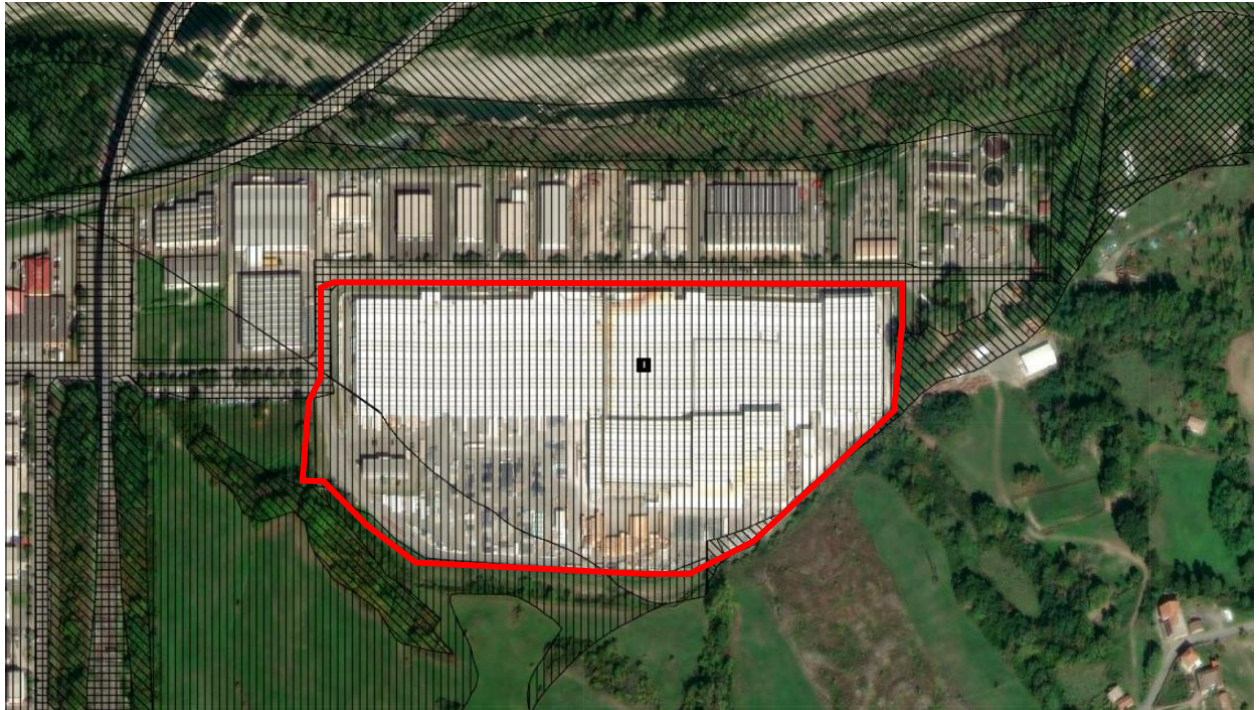


Fig. 20 - Estratto della mappa del rischio (Reticolo Secondario Collinare Montano – Direttiva Alluvioni 2019).



	beni culturali		Infrastrutture strategiche		
	dighe		Insedimenti produttivi o impianti tecnologici, potenzialmente pericolosi dal punto di vista ambientale		
	impianti RIR		Zone urbanizzate		
	impianti individuati nell'allegato I del D.L. 59/2005		Attività produttive		reti ferroviarie e stradali primarie e spazi accessori
	impianti potenzialmente pericolosi ai fini di protezione civile		Strutture strategiche e sedi di attività collettive		reti per la distribuzione di servizi; reti per la distribuzione servizi
	insediamenti ospedalieri		Beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse; beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse		reti stradali secondarie e spazi accessori
	scuole				

Fig. 21 - Estratto della mappa degli elementi esposti (Direttiva Alluvioni 2019).

L'area oggetto di intervento è identificata come zona produttiva sulla base della mappa degli elementi esposti.

Considerano il contributo del reticolo secondario collinare montano, le aree oggetto di intervento risultano in:

1. **Pericolosità P1:** scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi (tempo di ritorno 500 anni), se consideriamo il contributo del reticolo secondario collinare montano.
2. **Rischio R2:** rischio medio, per l'area oggetto di intervento considerando il contributo del reticolo secondario collinare montano.

Si precisa inoltre che una parte del piazzale e una piccola parte dello stabilimento, non interessati dagli interventi in progetto, ricadono nella classe di pericolosità P3 (alluvioni frequenti) e pertanto nella classe di rischio R4 (molto elevato).

In merito alla compatibilità idraulica dell'intervento si rimanda alla Relazione di compatibilità idraulica allegata (SIA.07).

4.7 PIANO ARIA INTEGRATO NAZIONALE (P.A.I.R. 2030)

In adempimento a quanto stabilito dalla direttiva europea 2008/50/CE e dal decreto legislativo 155/2010 di recepimento, le Regioni hanno il compito di adottare Piano regionali di qualità dell’aria, con l’obiettivo principale, a tutela della salute collettiva, di individuare azioni concrete per il rispetto degli standard di qualità dell’aria e per la riduzione delle emissioni inquinanti nei territori regionali.

Il Nuovo Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell’Emilia-Romagna è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n.152 del 30 gennaio 2024 ed è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT n.34 del 6 febbraio 2024.

Il PAIR 2030 prevede di raggiungere il rispetto dei valori limite degli inquinanti più critici previsti dalla normativa, nel più breve tempo possibile, intervenendo sulla base dei seguenti principi:

- Ridurre le emissioni sia di inquinanti primari sia di precursori degli inquinanti secondari (PM10, PM2.5, NO_x, SO₂, NH₃, COV);
- Agire simultaneamente sui principali settori emissivi;
- Agire sia su scala locale che su scala spaziale estesa di bacino padano con intervento dei Ministeri sulle fonti di competenza nazionale;
- Prevenire gli episodi di inquinamento acuto al fine di ridurre i picchi locali.

Il PAIR 2030 prevede le seguenti riduzioni emissive rispetto allo scenario base al 2017(cui si rimanda per ulteriori approfondimenti):

- Del 13% per il PM10;
- Del 13% per il PM 2.5;
- Del 12% per gli ossidi di azoto (NO_x);
- Del 29% per l’ammoniaca (NH₃);
- Del 6% per i composti organici volatili (COV);
- Del 13% per il biossido di zolfo (SO₂).

Il Piano individua 64 misure suddivise in 8 ambiti di intervento, prioritari per il raggiungimento degli obiettivi della qualità dell’aria, di cui 5 tematici e 3 trasversali:

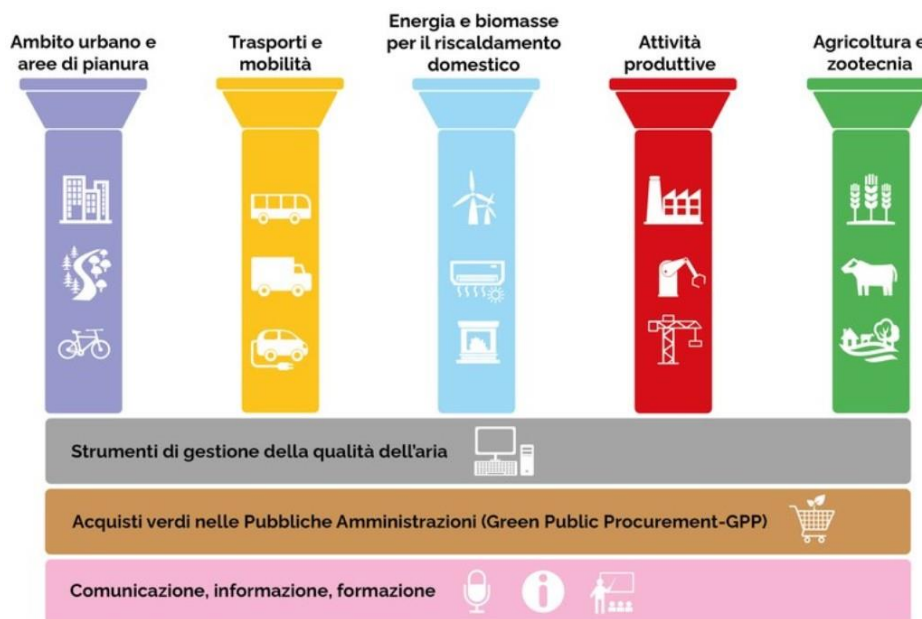


Fig. 22 - Ambiti di intervento del P.A.I.R. 2030.

Il PAIR 2030, in continuità con la precedente pianificazione (PAIR 2020) e in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 155/2010, individua quattro zone del territorio regionale ai fini della tutela della qualità dell’aria:

- Pianura Ovest (codice IT0892);
- Pianura Est (codice IT0893);
- Agglomerato di Bologna (codice IT0890);
- Appennino (codice IT0891).

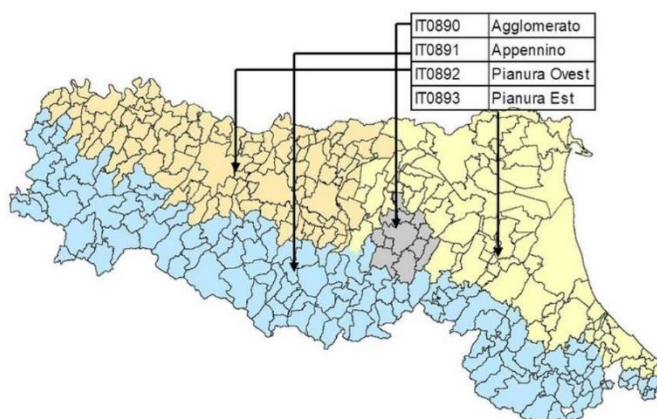


Fig. 23 - Zonizzazione del territorio da P.A.I.R.

Il comune di Borgo Val di Taro, in cui si trova l’area oggetto dell’intervento, si localizza all’interno della zona “Appennino”.

Ai fini dell’attuazione delle misure di risanamento della qualità dell’aria del PAIR 2030, si assimila la cartografia delle aree di superamento a quella della zonizzazione (riportata sopra) per le zone “agglomerato”, “pianura est” e “pianura ovest”, essendo di fatto tutte le zone di pianura

soggette al superamento dei valori limite di PM10 e/o NO₂, con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 155/2010.

Poiché l'area oggetto di intervento, è localizzata all'interno della zona "Appennino", risulta esterna alle aree soggette al superamento dei valori limite di PM10 e/o NO₂.

In Emilia-Romagna, appunto, analogamente a quanto accade in tutto il bacino padano, le criticità per la qualità dell'aria riguardano principalmente gli inquinanti PM10, ozono (O₃) e biossido di azoto (NO₂).

PM10 e ozono interessano quasi interamente il territorio regionale, mentre per l'NO₂ la problematica è maggiormente localizzata in prossimità dei grandi centri urbani. Per quanto riguarda il PM2.5, il valore limite annuale è stato superato solo in alcuni anni.

Altri inquinanti primari, invece, come il monossido di carbonio (CO) ed il biossido di zolfo (SO₂), non costituiscono più un problema, in quanto i livelli di concentrazione in atmosfera sono da tempo al di sotto dei valori limite. Anche le criticità, manifestatesi in anni recenti, di alcuni inquinanti come i metalli pesanti, gli idrocarburi policiclici aromatici ed il benzene sono ormai state risolte.

Per il PM10 la componente secondaria è preponderante in quanto rappresenta circa il 70% del particolato totale. Gli inquinanti che concorrono alla formazione della componente secondaria del particolato sono ammoniaca (NH₃), ossidi di azoto (NO_x), biossido di zolfo (SO₂) e composti organici volatili (COV).

Le condizioni di inquinamento diffuso sono causate dalla elevata densità abitativa, dal sistema dei trasporti e di produzione dell'energia, dall'industrializzazione, dall'agricoltura ed allevamento intensivi. Come prima evidenziato, esse sono poi fortemente influenzate, e molto spesso favorite, dalla particolare conformazione geografica del territorio regionale, che determina condizioni di stagnazione dell'aria inquinata nei bassi strati atmosferici in conseguenza della scarsa ventilazione e del limitato rimescolamento di essi.

Gli obiettivi strategici del Piano riguardano principalmente, il rientro, nel più breve tempo possibile, nei valori limite di qualità dell'aria, stabiliti dalla normativa vigente, per PM10 e NO₂, che tutt'ora non sono ancora rispettati, affinché la popolazione esposta a concentrazioni eccessive di questi inquinanti raggiunga lo 0%:

- Valore limite giornaliero di PM10: 50 µg/m³, (non più di 35 giorni di superamento all'anno);
- Valore limite annuale di NO₂: 40 µg/m³.

Al fine di raggiungere l'obiettivo di qualità dell'aria per il PM10 è necessario agire in modo deciso sia sui settori principali emettitori di PM10 primario che su quelli che emettono inquinanti precursori della frazione secondaria: i composti organici volatili (COV), gli ossidi di azoto (NO_x), il biossido di zolfo (SO₂) e l'ammoniaca (NH₃).

Il Piano chiarisce che gli obiettivi da esso definiti debbano essere recepiti dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionale relativi ad ambiti settoriali aventi incidenza diretta o indiretta sulla qualità dell'aria, affinché gli interventi ivi previsti si pongano in sinergia e coerenza con gli obiettivi di qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra.

Articolo 10

Provvedimenti abilitativi in materia ambientale

1. (P) Le autorizzazioni ambientali, fra cui l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), l’autorizzazione unica ambientale (AUA), l’autorizzazione alle emissioni nonché gli ulteriori provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di comunicazione, non possono contenere previsioni contrastanti con le previsioni del Piano.
2. (P) Le previsioni contenute al capitolo 11, paragrafo 11.4.3.6 della Relazione generale di Piano in merito alle attività che emettono polveri diffuse costituiscono, se pertinenti, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del D. Lgs. n. 155/2010, prescrizioni nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni di cui al comma 1. Ai fini di cui al presente comma possono essere valutate anche le misure di contenimento delle polveri diffuse proposte nel progetto presentato.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione.

Articolo 25

Prescrizioni e altre condizioni per le autorizzazioni

1. (P) L’Autorità competente si attiene, in sede di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), alle seguenti prescrizioni:
 - a) fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione “*BAT conclusions*”) elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali e agli NOx (ossidi di azoto) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente ed economicamente fattibile e non comporti costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione;
 - b) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell’Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione “*BAT conclusions*”) elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento agli ossidi di zolfo (SO₂), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame, in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente ed economicamente fattibile e non comporti costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali;
 - c) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell’Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione “*BAT conclusions*”) elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto), agli ossidi di zolfo (SO₂), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame in caso di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 11.4.3.1.c, nei limiti in cui sia tecnicamente ed economicamente fattibile e non comporti costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali.
2. Al fine di assicurare un’applicazione omogenea della disposizione di cui al comma precedente, la Giunta Regionale, in un’ottica di semplificazione amministrativa, emana apposite direttive ai sensi dell’articolo 15 della Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”.

3. (P) I limiti di applicabilità tecnica e di sostenibilità economica di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivati dal proponente e valutati nel provvedimento di autorizzazione.
4. In caso siano fissati nelle *BAT conclusions* valori limite di emissione con periodo di riferimento annuale, o siano presenti sistemi di monitoraggio in continuo, le misure di cui alle lettere a), b) c) del comma 1 possono essere applicate con riferimento alle concentrazioni medie annue o alle emissioni totali annue.
5. Ai fini di tutela della qualità dell’aria, ai sensi all’articolo 271, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006, potranno essere stabiliti appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittive di quelle previste dagli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nei limiti in cui sia tecnicamente ed economicamente fattibile e non comporti costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali. Il Piano, al paragrafo 11.4.3.4, prevede i criteri che saranno attuati con un successivo atto di Giunta, sentita la competente Commissione assembleare.
6. Gli enti pubblici, le imprese e le associazioni di categoria possono stipulare accordi d’area e territoriali per il contenimento delle emissioni nelle zone della Pianura est, Pianura ovest e dell’Agglomerato di Bologna, che comprendano misure aggiuntive rispetto alle altre misure previste nel Piano. Gli accordi valutati positivamente costituiscono requisito preferenziale per la concessione di contributi e finanziamenti regionali per le imprese coinvolte che risultino rispettose dell’accordo.
7. I risultati delle azioni di cui ai commi precedenti sono oggetto di monitoraggio da parte della Regione e delle autorità competenti, anche attraverso le funzioni del portale IPPC-AIA, sul quale sono consultabili le autorizzazioni rilasciate sul territorio regionale, e delle altre banche dati in corso di realizzazione.
8. Nei bandi di finanziamento che la Regione promuove per le imprese è valutata anche la finalità del miglioramento della qualità dell’aria e in particolare l’adozione delle migliori tecniche che permettano una riduzione di emissioni per gli inquinanti polveri totali, NOx, COV e SO₂ oltre i requisiti minimi di legge.

Gli interventi in progetto, come riportato nella relazione tecnica della Modifica Sostanziale di AIA di Laminam e nella relazione tecnica della nuova AIA di CPL Concordia, saranno gestiti in conformità ai livelli di emissione associati alle BAT-AEL di riferimento, adottando le migliori tecniche disponibili e garantendo il contenimento degli inquinanti, in particolare alle polveri totali e agli NOx (ossidi di azoto).

Si precisa inoltre che lo stabilimento Laminam è localizzato in area appenninica e non ricade nelle zone “Pianura Est”, “Pianura Ovest” né nell’“Agglomerato di Bologna”, per cui non trovano applicazione le prescrizioni aggiuntive previste alle lettere b) e c) del medesimo articolo.

Articolo 27

Procedure di valutazione di impatto ambientale

1. (P) La Valutazione d’impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell’Agglomerato di Bologna, si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure volte a ridurre l’effetto delle emissioni di PM₁₀, NO_x, SO₂, COV non metanici, NH₃ introdotte dall’intervento. Al fine di assicurare un’applicazione omogenea della disposizione di cui al presente comma la Giunta Regionale, in un’ottica di semplificazione amministrativa, emana apposite direttive ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”.
2. (P) Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1, ha l’obbligo di presentare una relazione relativa alle emissioni per gli inquinanti PM₁₀, NO_x, SO₂, COV non metanici, NH₃ del progetto presentato nonché alle misure eventualmente necessarie alla riduzione dell’effetto di tali emissioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno valore di prescrizione.

Sebbene lo stabilimento ricada in area appenninica, al di fuori delle zone “Pianura Est”, “Pianura Ovest” e “Agglomerato di Bologna”, il progetto rispetta pienamente l’impostazione e gli obiettivi dell’art. 27 del PAIR 2030, che richiede, in sede di VIA, la valutazione e l’adozione di misure volte a ridurre l’effetto delle emissioni di PM₁₀, NO_x, SO₂, COV non metanici e NH₃.

In tale ottica, sono state condotte specifiche analisi emissive per gli inquinanti PM₁₀ e NO_x, i cui risultati e bilanci emissivi sono riportati nel paragrafo 2.1.5 del Quadro di Riferimento Ambientale.

Gli inquinanti SO₂, COV non metanici e NH₃ non sono stati oggetto di analisi specifica in quanto assenti nelle emissioni convogliate e non significativamente rappresentati nelle emissioni diffuse o da traffico indotto, risultando trascurabili ai fini del bilancio emissivo complessivo.

Per quanto riguarda gli ossidi di zolfo (SO₂) potenzialmente associati all’impianto di cogenerazione, da autorizzare al camino di bypass E1, la concentrazione limite di 15 mg/Nm³ risulta automaticamente rispettata, data l’alimentazione esclusiva a gas metano, combustibile privo di zolfo.

L’intervento si configura pertanto in linea con i principi del PAIR 2030, assicurando un approccio cautelativo e conforme alle finalità di tutela della qualità dell’aria anche oltre gli obblighi normativi strettamente previsti per l’area di riferimento.

4.8 STRATEGIA DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO PER I CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

La Comunità internazionale con l’Agenda 2030 affronta con impegno il contrasto ai cambiamenti climatici. A livello europeo, l’Unione Europea sta approvando politiche molto chiare e specifiche sia per la mitigazione che per l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Per la mitigazione con il cosiddetto pacchetto “Clima ed Energia già dal 2013 l’UE ha adottato la Strategia per l’adattamento al cambiamento climatico nella quale ha definito tre principali obiettivi:

- Promuovere e supportare l’azione da parte degli Stati Membri;
- Promuovere l’adattamento nei settori particolarmente vulnerabili, aumentando la resilienza strutturale del territorio e coinvolgendo anche il settore privato a supporto dell’azione comune;
- Assicurare processi decisionali informati, colmando le lacune nelle conoscenze in fatto di adattamento.

La Regione Emilia-Romagna, in linea con le iniziative nazionali e internazionali, nel 2015 ha preso parte alla *Under 2 Coalition* con la firma dell’accordo “*Subnational Global Climate Leadership Memorandum of Understanding*” (Memorandum d’Intesa subnazionale per la leadership globale sul clima, *Under2MoU*).

I governi locali aderenti a Under2MoU si impegnano a ridurre, entro il 2050, le emissioni di gas serra tra l’80% e il 96% rispetto ai livelli del 1990, oppure a una quota di 2 tonnellate di CO₂ equivalenti pro-capite.

Gli obiettivi individuati dalla Regione Emilia-Romagna prevedono una riduzione del 20% delle emissioni al 2020 rispetto ai livelli del 1990, e un obiettivo di -80% al 2050.

È in questo contesto di politiche e impegni nazionali e internazionali che la Regione Emilia-Romagna ha definito la Strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici proprio con il fine di “tenere insieme” questi due aspetti nella lotta al clima solo apparentemente scollegati ma, di fatto, fortemente interconnessi in realtà territoriali naturali e antropizzate complesse e variegate.

Gli obiettivi generali della Strategia regionale possono essere riassunti nei seguenti punti specifici:

- Valorizzare le azioni, i Piani e Programmi della Regione in tema di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico attraverso la mappatura delle azioni già in atto a livello regionale per la riduzione delle emissioni climalteranti e l’adattamento ai cambiamenti climatici;
- Definire indicatori di monitoraggio
- Coordinarsi con le iniziative locali relativamente ai Piani Energetici del Patto dei Sindaci (come il PAESC) ed ai Piani locali di adattamento.

La Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici dell’Emilia-Romagna ha suddiviso il territorio regionale in “cinque ambiti omogenei”:

- Crinale, che include i Comuni a quota superiore a 800 m;
- Collina, che include i Comuni a quota compresa tra 200 e 800 m;
- Pianura, che include i Comuni a quota inferiore ai 200 m;
- Area costiera, che include i Comuni che si affacciano sul mare o che distano da esso meno di 5 km;
- Area urbana, che include i Comuni con un numero di abitanti >30.000.

Per ciascun ambito la Strategia rileva i principali effetti che i rischi del cambiamento climatico hanno per i settori fisico-biologici (acque interne e risorse idriche, qualità dell’aria, sistemi insediativi, territorio, ecc.) e socioeconomici (agricoltura, sistema produttivo, sistema energetico, ecc.).

Il Comune di Borgo Val di Taro ricade in un ambito, definito dalla Strategia, cioè, ambito di “Collina”.

Per questo ambito, la Strategia, per facilitare la lettura di determinati elementi, ha elaborato delle infografiche che schematizzano, appunto, i principali e maggiori effetti legati ai rischi dei relativi settori, che si riportano di seguito.

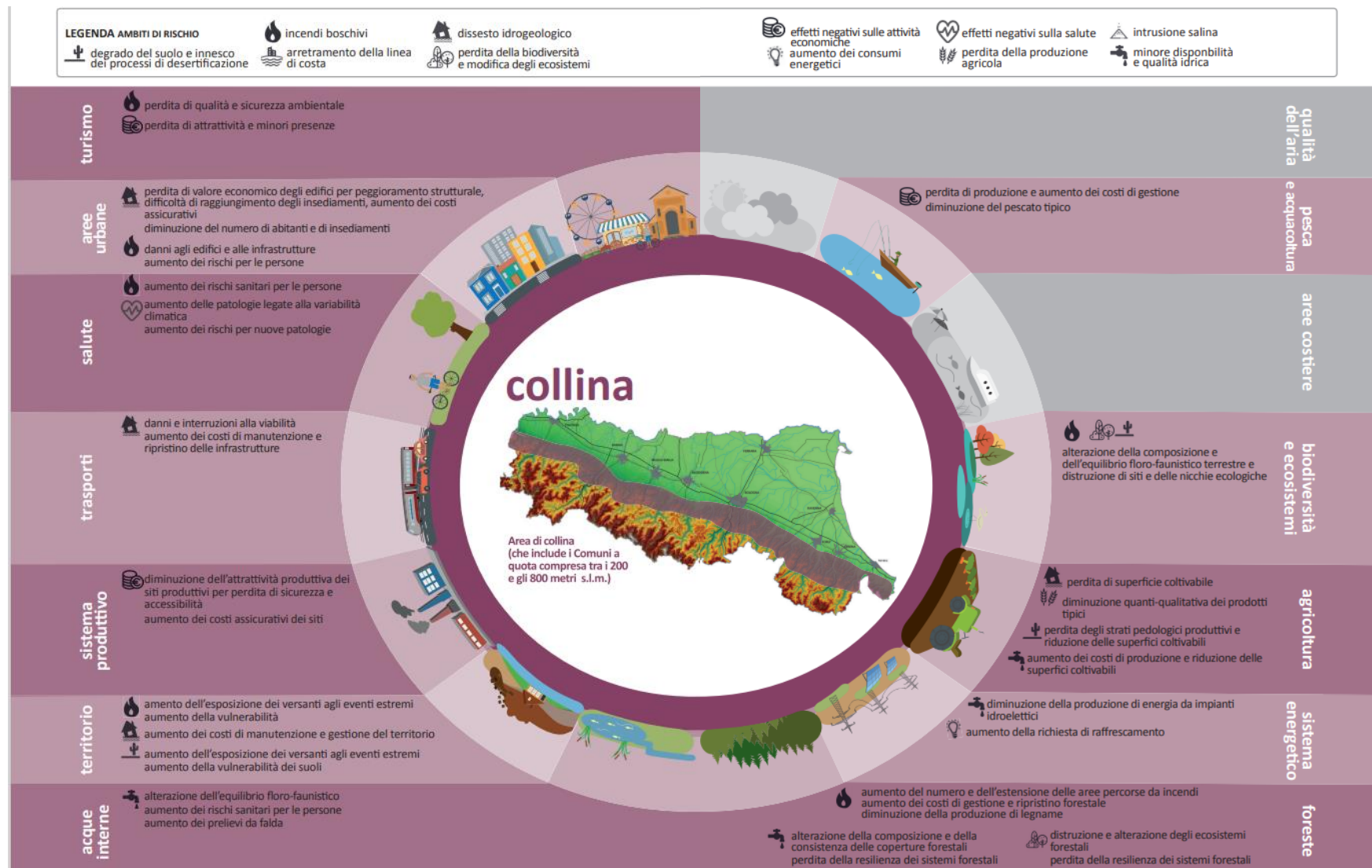


Fig. 24 - Ambito "Collina" della Strategia Regionale di Mitigazione e Adattamento per i cambiamenti climatici.

In particolare, tutti i settori fisico-biologici e i socioeconomici risultano strettamente connessi all'area in oggetto, in considerazione della sua natura di terziario avanzato.

La Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna si inquadra nel contesto delle politiche europee e nazionali e delle relazioni e accordi internazionali che la Regione sottoscrive per dare il proprio contributo alla gestione di un problema che coinvolge tutti. La conoscenza del fenomeno e un adeguato sistema informativo e di contabilità ambientale permettono di pianificare e programmare le misure per la prevenzione e la gestione del cambiamento climatico.

Attraverso la pianificazione di competenza e l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili (ad esempio quelle provenienti dai Fondi Strutturali Europei), la Regione ha da tempo già in atto un quadro molto esteso di misure che hanno effetti di riduzione delle emissioni climalteranti (ad es. tramite la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento dei trasporti e della mobilità).

Questi ultimi aspetti, come vedremo all'interno del documento, saranno attenzionati e approfonditi dal progetto in esame, rispettando, quindi, le indicazioni della strategia.

Quest'ultima, infatti, si presenta come uno strumento di riferimento unitario per descrivere l'azione regionale in tema di cambiamento climatico.

4.9 IL PIANO ENERGETICO REGIONALE

La Regione Emilia-Romagna è dotata del "Piano energetico regionale 2030" approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 del 1° marzo 2017 e del "Piano Triennale di Attuazione 2022-2024" approvato all'Assemblea Legislativa con delibera n. 112 del 6/12/2022.

Il Piano energetico regionale fissa la strategia e gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna per clima ed energia fino al 2030 in materia di rafforzamento dell'economia verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo di energie rinnovabili, di interventi su trasporti, ricerca, innovazione e formazione. Il piano assume gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 sul clima e sull'energia.

Sebbene la L.R. 26/2004 stabilisca che il PER abbia di norma durata decennale, al fine di avere un orizzonte comune con l'UE e rendere coerenti e confrontabili gli scenari e gli obiettivi regionali con quelli europei, il PER assume il 2030 quale anno di riferimento.

Al 2030 gli obiettivi UE sono:

- riduzione delle emissioni clima-alteranti del 40% rispetto ai livelli del 1990;
- incremento al 27% della quota di copertura dei consumi finali lordi attraverso fonti rinnovabili;
- incremento dell'efficienza energetica al 27%.

La priorità d'intervento della Regione Emilia-Romagna è dedicata alle misure di decarbonizzazione dove l'intervento regionale può essere maggiormente efficace, quindi in particolare nei settori non ETS: mobilità, industria diffusa (PMI), residenziale, terziario e agricoltura. In particolare, i principali ambiti di intervento saranno i seguenti:

- Risparmio energetico ed uso efficiente dell'energia nei diversi settori
- Produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili
- Razionalizzazione energetica nel settore dei trasporti
- Aspetti trasversali

Il principale obiettivo del PER, in linea con la politica europea e nazionale di promozione dell'efficienza energetica, è la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento delle prestazioni energetiche nei diversi settori. L'incremento dell'efficienza energetica rappresenta dal punto di vista tecnico, economico e sociale lo strumento più efficace per assicurare la disponibilità di energia a costi ridotti e favorire la riduzione delle emissioni di gas serra.

Nel settore industriale la Regione intende promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche delle aree industriali, dei processi produttivi e dei prodotti. Analogamente, nel settore terziario, si intende promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche nelle attività di servizi.

Il secondo obiettivo generale del PER riguarda la produzione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale chiave per la transizione energetica verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

Ulteriore obiettivo è, infine, la razionalizzazione energetica del settore dei trasporti che può contribuire in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e riduzione del consumo di combustibili fossili.

Il risparmio energetico è un obiettivo che tale piano promuove attraverso misure per la riqualificazione energetica degli edifici industriali, residenziali e di servizi pubblici, nonché degli impianti termici, la promozione della produzione di energia termica da fonti di energia rinnovabile, il risparmio energetico nell'illuminazione pubblica e nell'applicazione di misure gestionali per evitare le dispersioni termiche.

Il progetto risulta pienamente coerente con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Energetico Regionale (PER), in particolare con il secondo obiettivo generale che promuove la diffusione di tecnologie energetiche ad alta efficienza e a minore impatto ambientale.

La realizzazione dell'impianto di cogenerazione ad alto rendimento consente di migliorare l'efficienza complessiva del sito produttivo Laminam, riducendo il prelievo di energia elettrica dalla rete e valorizzando il calore di recupero per gli usi termici di processo.

L'intervento si colloca quindi nel solco delle strategie regionali che incentivano la cogenerazione efficiente come misura di ottimizzazione dei consumi e di incremento dell'autosufficienza energetica delle imprese.

Nel complesso, l'intervento favorisce un uso più razionale e sostenibile dell'energia, in linea con le politiche regionali di transizione verso un sistema produttivo più efficiente e competitivo.

Non si rilevano pertanto elementi di contrasto con le previsioni del Piano Energetico Regionale vigente.

4.10 PIANO REGIONALE DI GESTIONE RIFIUTI E PER BONIFICA SITI CONTAMINATI (PRRB)

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027, è stato approvato dall'Assemblea Legislativa (Deliberazione assembleare n. 87 del 12/07/2022).

Il Piano è entrato in vigore dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico n. 244 del 5 agosto 2022 dell'avviso di approvazione.

Si tratta di una novità rispetto alla precedente stagione di pianificazione, in quanto il nuovo Piano unirà le politiche della Regione con riferimento a due settori strategici, quello dei rifiuti e quello delle bonifiche, per il proprio sviluppo economico-territoriale in una chiave di sostenibilità.

Il nuovo Piano regionale assumerà quindi contenuti inediti, ponendosi come un vero e proprio programma di sviluppo economico-territoriale della Regione secondo quanto previsto dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Gli obiettivi del nuovo PRRB in materia di rifiuti, che sono stati definiti tenendo in considerazione anche i risultati finora conseguiti, sono suddivisi per tipologia di rifiuti.

Per i rifiuti urbani gli obiettivi sono:

- raccolta differenziata all'80% su base regionale;
- riciclaggio al 70%;
- prevenzione della produzione totale dei rifiuti come previsto dal Piano Nazionale (diminuzione del 5% per unità di PIL);
- divieto di avvio a smaltimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati;
- divieto di autorizzazione di nuove discariche che prevedano il trattamento di rifiuti urbani;
- rifiuto urbano pro-capite non inviato a riciclaggio non superiore a 120 kg/ab anno;
- estensione a tutti i Comuni dell'applicazione della tariffazione puntuale.

Per i rifiuti speciali gli obiettivi sono:

- prevenzione della produzione di rifiuti speciali attraverso l'incremento del mercato dei sottoprodotti ed incentivi per la conversione dei sistemi produttivi (innovazione del design e utilizzo nel processo produttivo di materie prime seconde);
- riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali da inviare a smaltimento in discarica;
- completa autosufficienza regionale a livello impiantistico, anche prevedendo nuove installazioni.

Il nuovo PRRB prevederà inoltre l'installazione di impianti di pannelli fotovoltaici nella sistemazione finale delle discariche di rifiuti per fornire il proprio contributo agli obiettivi energetici della Regione.

Il nuovo PRRB, nella parte riguardante le bonifiche delle aree inquinate, fungerà da strumento per l'analisi delle situazioni critiche e l'individuazione degli interventi prioritari con cui la Regione, in attuazione della normativa vigente, assolve ad una gestione ambientalmente sostenibile del proprio territorio e delle proprie risorse, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030. Il Piano costituisce, inoltre, strumento di promozione di strategie di recupero ambientale e rigenerazione urbana dei cosiddetti brownfield, cioè siti

inquinati localizzati in ambito urbano o urbanizzato, con un potenziale valore di mercato in quanto dotati di opere di urbanizzazione e prossimi a linee e raccordi di trasporto.

Il progetto in esame non risulta in contrasto con gli obiettivi del Piano.

4.11 SISTEMA DELLE AREE PROTETTE

La Rete Natura 2000 è il sistema organizzato (Rete) di aree (siti e zone) destinato alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea, ed in particolare alla tutela degli habitat (foreste, praterie, ambienti rocciosi, zone umide) e delle specie animali e vegetali rari e minacciati.

Essa trae origine dalla Direttiva dell'Unione Europea 92/43 "Habitat" e si basa sull'individuazione di aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS) per l'avifauna, previste dalla Direttiva 409/79 "Uccelli".

Di seguito è riportato un estratto con le aree SIC/ZPS più vicine allo stabilimento (fonte: Geoportale Nazionale del Ministero dell'Ambiente).

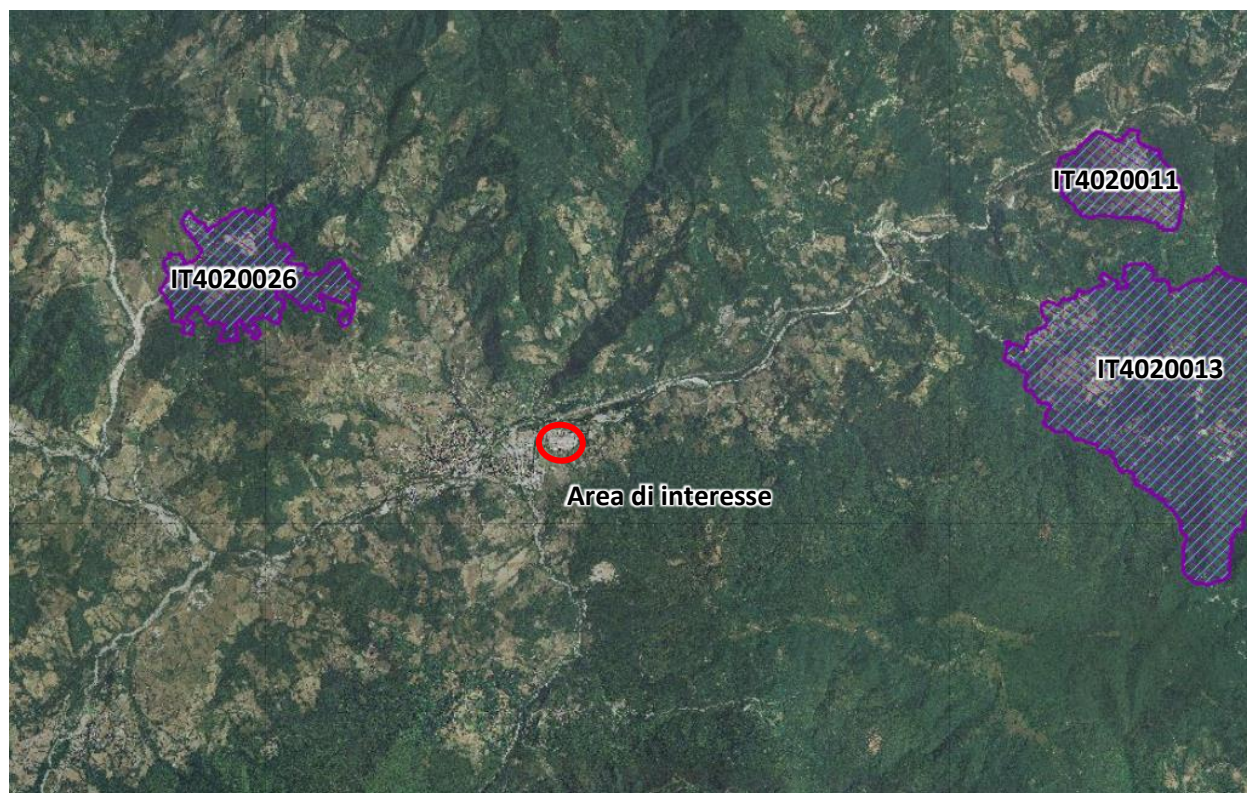


Fig. 25 - Estratto dal Geoportale Nazionale in merito alle aree della Rete Natura 2000.

L'area di intervento è collocata a notevole distanza dai siti SIC/ZPS più vicini, in particolare:

- Circa 3,3 km dal sito IT4020026 - ZSC-ZPS - Boschi dei Ghirardi
- Circa 6,5 km dal sito ZSC-ZPS IT4020013 – Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola
- Circa 8,1 km dal sito ZSC-ZPS IT4020011 – Gruppo di Gorro

Considerata la natura dell'intervento previsto e le distanze dai siti Natura 2000, è da escludere una possibile interferenza con le misure di conservazione delle stesse, ma tale valutazione è da effettuarsi a carico dell'Ente competente alla valutazione del Piano.

A tal proposito preme ricordare quanto indicato nella recente DGR 1174/2023, in vigore a partire dal 1° settembre, con la quale l'Emilia-Romagna ha approvato la direttiva regionale sulla valutazione di incidenza ambientale adeguando le disposizioni regionali alle Linee guida nazionali:

Per quanto concerne i P/P/P/I/A ubicati all'esterno dei siti Natura 2000 la Vinca è obbligatoria solo per quei P/P/P/I/A che si presume possano incidere negativamente sui siti Natura 2000, indipendentemente dalla loro distanza dai siti limitrofi. Ne consegue che l'Ente competente all'approvazione di un P/P/P/I/A ubicato all'esterno di un sito Natura 2000 deve sempre valutare se è opportuno avviarlo anche alla procedura di Vinca, che verrà effettuata dall'Autorità Vinca, prima della sua approvazione definitiva, oppure no, in base alle possibili interferenze negative che il P/P/P/I/A può determinare sui siti Natura 2000 limitrofi.

In via cautelativa in allegato al presente Studio di Impatto Ambientale, si invia il format proponente per lo screening di incidenza (Livello 1).